

CONSIGLIO D'EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

GRANDE CAMERA

S. e MARPER c. REGNO UNITO

(Ricorsi n° 30562/04 e 30566/04)

SENTENZA

STRASBURGO

4 dicembre 2008

La presente sentenza è definitiva. Può subire ritocchi di forma

Nel caso S. e Marper c. Regno Unito,

La Corte europea dei diritti dell'uomo, riunita in una Grande Camera composta da:

Jean-Paul Costa, *presidente*,
Christos Rozakis,
Nicolas Bratza,
Peer Lorenzen,
Françoise Tulkens,
Josep Casadevall,
Giovanni Bonello,
Corneliu Bîrsan,
Nina Vajić,
Anatoly Kovler,
Stanislav Pavlovschi,
Egbert Myjer,
Danutė Jočienė,
Ján Šikuta,
Mark Villiger,
Päivi Hirvelä,
Ledi Bianku, *giudici*,

e da Michael O'Boyle, *cancelliere di sezione*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 27 febbraio ed il 12 novembre 2008,

Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:

PROCEDURA

1. Il caso trae origine da due ricorsi (nn. 30562/04 e 30566/04) diretti contro il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e di cui due cittadini di questo Stato, il Sig. S. («il primo ricorrente») e il Sig. Michael Marper («il secondo ricorrente»), hanno adito la Corte il 16 agosto 2004 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»). Il Presidente della Grande Camera ha accolto la richiesta del primo ricorrente che la sua identità non sia resa nota (articolo 47 § 3 del regolamento della Corte).

2. I ricorrenti, che sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, sono rappresentati dal Sig. P. Mahy, avvocato (*solicitor*) dello studio Howells di Sheffield. Il Governo del Regno Unito («il Governo») è rappresentato dal suo agente, il Sig. J. Grainger, del Ministero degli Affari Esteri e del Commonwealth.

3. I ricorrenti lamentano, sotto il profilo degli articoli 8 e 14 della Convenzione, che le autorità abbiano conservato le loro impronte digitali, i campioni biologici contenenti delle loro cellule ed i loro profili genetici anche successivamente alla conclusione, per assoluzione e per non luogo a procedere, di azioni penali promosse a loro carico.

4. I ricorsi sono stati assegnati alla Quarta Sezione della Corte (articolo 52 § 1 del regolamento). Il 16 gennaio 2007, sono stati dichiarati ricevibili da una camera della suddetta sezione composta dai seguenti giudici: Josep Casadevall, *presidente*, Nicolas Bratza, Giovanni Bonello, Kristaq Traja, Stanislav Pavlovski, Ján Šikuta e Pāivi Hirvelä, *giudici*, e da Lawrence Early, *cancelliere di sezione*.

5. Il 10 luglio 2007, la camera ha disposto la rimessione del caso in favore della Grande Camera; nessuna delle parti, consultate in proposito, si è opposta (cfr. articolo 30 della Convenzione e articolo 72 del regolamento).

6. La composizione della Grande Camera è stata stabilita conformemente agli articoli 27 §§ 2 e 3 della Convenzione e 24 del regolamento.

7. Sia i ricorrenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni scritte sul merito del caso. In qualità di terzi intervenenti hanno, altresì, depositato osservazioni la Sig.ra Anna Fairclough, per conto di *Liberty* (il *National Council for Civil Liberties*), e lo studio *Covington and Burling*, per conto di *Privacy International*. Le due organizzazioni erano state autorizzate dal Presidente a presentare osservazioni scritte (cfr. articoli 36 § 2 della Convenzione e 44 § 2 del regolamento). Entrambe le parti hanno risposto alle osservazioni di *Liberty*, ed il Governo anche a quelle di *Privacy International* (articolo 44 § 5 del regolamento).

8. Un'udienza pubblica si è svolta presso il Palazzo dei diritti dell'uomo, a Strasburgo, il 27 febbraio 2008 (articolo 59 § 3 del regolamento).

Sono comparsi:

– *per il Governo*

La Sig.ra E. WILLMOTT,	<i>agente,</i>
I Sig.ri RABINDER SINGH, QC,	
J. STRACHAN,	<i>avvocati,</i>
N. FUSSELL,	
La Sig.ra P. MCFARLANE,	
I Sig.ri M. PRIOR,	
S. BRAMBLE,	
La Sig.ra E. REES,	
I Sig.ri S. SEN,	<i>avvocati,</i>
D. GOURLEY,	
D. LOVEDAY,	<i>osservatori;</i>

– *per i ricorrenti*

I Sig.ri S. CRAGG,
A. SUTERWALLA,
P. MAHY,

avvocati,
solicitor

La Corte ha ascoltato le dichiarazioni rese da i Sig.ri Cragg e Rabinder Singh, nonché le risposte da essi fornite alle domande loro poste.

FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

9. I ricorrenti, nati rispettivamente nel 1989 e nel 1963, risiedono a Sheffield.

10. Il primo ricorrente veniva arrestato il 19 gennaio 2001 e imputato di tentata rapina. All'epoca dei fatti aveva 11 anni. Al ricorrente venivano prelevate le impronte digitali e dei campioni di DNA¹. Veniva assolto il 14 giugno 2001.

11. Il secondo ricorrente veniva arrestato il 13 marzo 2001 e imputato di molestie perpetrate nei confronti della sua compagna. Al ricorrente venivano prelevati impronte digitali e campioni di DNA. Prima dello svolgimento dell'udienza preliminare, il ricorrente si riconciliava con la sua compagna, che provvedeva a ritirare la sua denuncia. L'11 giugno del 2001, l'Ufficio nazionale del *Crown Prosecution Service* informava gli avvocati del ricorrente dall'intenzione di abbandonare l'azione penale, e il 14 giugno il caso veniva archiviato.

12. Entrambi i ricorrenti richiedevano che le impronte digitali e i campioni di DNA loro riguardanti venissero distrutti; in entrambi i casi la polizia rigettava la richiesta. Contro le decisioni delle autorità di polizia i ricorrenti depositavano un ricorso giurisdizionale, il 22 marzo 2002, il Tribunale amministrativo (il giudice Lord Rose e il giudice Leveson) respingeva la richiesta ([2002] EWHC 478 (Admin)).

¹ La sigla DNA è l'abbreviazione di «acido desossiribonucleico». Il DNA è presente nella quasi totalità delle cellule dell'organismo e, in quanto depositario (sottoforma di un codice o linguaggio) delle informazioni genetiche, esso determina le caratteristiche fisiche dell'individuo e regola tutti i processi chimici del corpo. Il DNA di ogni individuo è unico salvo nei casi di gemelli monozigoti. I campioni di DNA sono dei campioni cellulari conservati dopo l'analisi. Questo termine indica, allo stesso modo, i sotto-campioni e i campioni parziali. I profili DNA sono dei dati numerici immagazzinati su supporto elettronico nella banca dati del DNA del Regno Unito; essi contengono le informazioni sulla persona alla quale tali dati si riferiscono.

13. Il 12 settembre 2002, la Corte d'appello confermava la decisione del Tribunale amministrativo con la maggioranza di due voti (Lord Woolf, *Presidente*, e Lord Waller) contro uno (le Lord Sedley) ([2003] EWCA Civ 1275). In merito alla necessità di conservare i campioni di DNA, il giudice Waller dichiarava:

« (...) le impronte digitali e i profili di DNA forniscono poche informazioni di carattere personale. I campioni biologici, invece, contengono potenzialmente delle informazioni molto più consistenti, più personali e più dettagliate. Il nostro timore è che la scienza un giorno possa consentire un'analisi dei campioni così approfondita da ottenere delle informazioni sulla propensione di un individuo a commettere alcuni reati, e che potrebbero essere utilizzate ai sensi della presente sezione [Sezione 82 del *Criminal Justice and Police Act* del 2001]. Si potrebbe anche sostenere che la legge potrebbe essere modificata al fine di autorizzare un uso dei campioni a fini diversi da quelli descritti nella disposizione summenzionata. Si potrebbe sostenere ugualmente che, proprio per il fatto che i campioni sono conservati, esiste sempre il rischio che siano utilizzati in un modo non autorizzato dalla legge. Pertanto, si sostiene, gli obiettivi potrebbero essere raggiunti anche attraverso mezzi meno intrusivi ... Ebbene, perché non raggiungerli conservando i profili ma non i campioni?

La risposta alle questioni sollevate è, a mio avviso, la seguente. In primo luogo, la conservazione dei campioni permette: a) di verificare l'integrità e la l'utilità futura del sistema di schedatura delle impronte genetiche; b) di procedere ad una nuova analisi in vista di un miglioramento dei profili di DNA nel caso in cui una nuova tecnologia permetta di aumentare il potere di selezione del processo di comparazione del DNA; c) di procedere ad una nuova analisi e così di estrarre degli altri *markers* di DNA e quindi di offrire dei vantaggi in termini di rapidità, sensibilità e di costi delle ricerche nella banca dati; d) di procedere ad un'analisi supplementare nei casi di presunti errori giudiziario; ed e) di procedere a un'analisi supplementare per poter identificare eventuali errori di analisi o di processo. Si tratta di benefici che devono essere bilanciati con i rischi citati da Liberty. Per quanto riguarda questi rischi, la nostra posizione allo stato è, in primo luogo, che tutte le modifiche della legge dovranno essere in sé conformi alla Convenzione; in secondo luogo, che tutti i cambiamenti della prassi, dovranno essere conformi alla Convenzione e, in terzo luogo, che l'illiceità non debba essere presunta. Mi sembra che in queste condizioni, i rischi menzionati, così come si presentano, non siano particolarmente elevati in quanto essi risultano compensati dai vantaggi che si otterrebbero nell'ambito del processo penale della prevenzione dei reati penali.»

14. Secondo l'opinione del giudice Sedley, spetta al prefetto esercitare in ogni caso, per quanto raro esso possa essere, il potere-dovere di procedere alla distruzione dei dati normalmente raccolti, quando questi abbia maturato l'intima convinzione che il soggetto in questione sia al di sopra di ogni sospetto. Il giudice Sedley notava, altresì, che la differenza tra la conservazione di campioni di DNA e quella dei profili di DNA consisteva nel fatto che la conservazione dei campioni consentiva di acquisire informazioni ben maggiori di quanto prima era possibile.

15. Il 22 luglio 2004, la Camera dei Lords, adita dai ricorrenti, ne respingeva i ricorsi. Lord Steyn, il giudice estensore, provvedeva ad una ricostruzione della storia dell'articolo 64 (1A) del *Police and Criminal*

Evidence Act del 1984 (di qui in poi «legge del 1984»). Egli ricordava che, in particolare, questa disposizione, adottata dal Parlamento dopo che la popolazione aveva espresso la sua preoccupazione relativamente alla preesistente disciplina normativa, disponeva che i campioni prelevati da una persona, che poi non veniva più sottoposta a processo o che veniva successivamente assolta, dovevano essere distrutti e che le informazioni raccolte non potevano essere utilizzate. In due casi, delle prove di DNA oltremodo convincenti che consentivano di collegare due indiziati l'uno ad una violenza sessuale e l'altro ad un omicidio, non poterono essere utilizzate in quanto, all'epoca in cui le comparazioni venivano effettuate, uno dei sospettati era stato assolto e l'altro aveva beneficiato di un non luogo a procedere per i reati per i quali i profili di DNA erano stati utilizzati; conseguentemente non fu possibile condannare nessuno dei due.

16. Lord Steyn rilevava il particolare interesse sottostante alla necessità di conservare le impronte digitali e i campioni raccolti sui sospettati. Egli citava, in via esemplificativa, un caso del 1999 nell'ambito del quale i dati del DNA appartenenti all'autore di un crimine erano stati comparati con quelli di «I.» grazie ad una ricerca nella banca dati nazionale. Ora, il campione prelevato da I. avrebbe dovuto essere distrutto; cosa che invece non era avvenuta. I. si dichiarava colpevole del reato di violenza sessuale e veniva, conseguentemente, condannato. Se il campione non fosse stato conservato, il criminale sarebbe sfuggito dalle maglie della giustizia.

17. Lord Steyn faceva riferimento anche a tutta una serie di dati statistici dai quali erano stati ricavati circa 6 000 profili di DNA che erano stati ricondotti a dei profili di tracce raccolte sui luoghi del reato e che erano stati distrutti in base a quanto previsto dalle disposizioni precedenti. Tra questi reati vi erano 53 omicidi, 33 tentati di omicidi, 94 stupri, 38 casi di reati a sfondo sessuale, 63 casi di furto aggravato e 56 casi di spaccio di sostanze illecite. In base agli archivi esistenti, le statistiche rilasciate dal Ministero degli Interni fissavano al 40 % la possibilità che un campione raccolto sul luogo di un reato concordasse immediatamente con un profilo conservato nella banca dati. Secondo Lord Steyn, ciò dimostrava che le impronte digitali e i campioni che potevano oramai essere conservati avevano giocato nel corso degli ultimi tre anni un ruolo fondamentale nella individuazione e nella punizione dei reati più gravi.

18. Lord Steyn notava, ancora, che la legge del 1984 trattava separatamente il prelievo di impronte digitali e di campioni biologici, dalla loro conservazione e utilizzazione.

19. Quanto alla valutazione della fattispecie dal punto di vista della Convenzione, Lord Steyn precisava di essere orientato a ritenere che il solo fatto di conservare le impronte digitali ed i campioni di DNA non potesse costituire di per sé una violazione del diritto al rispetto della vita privata; egli aggiungeva inoltre che, quand'anche si fosse sbagliato in proposito, l'eventuale interferenza con la garanzia in esame sarebbe stata veramente

lieve. Quanto alle preoccupazioni relative al se i campioni eventualmente conservati potessero in futuro essere oggetto di utilizzazioni abusive o arbitrarie, secondo il giudice Steyn queste non potevano essere considerate rilevanti in relazione alla questione, diversa, concernente l'uso attuale di campioni conservati a fini della individuazione e della punizione di crimini. E comunque se lo sviluppo della scienza lo avesse richiesto, si sarebbe sempre potuto ricorrere, se del caso, alle autorità giudiziarie per assicurare la compatibilità del sistema con la Convenzione. Secondo il giudice Steyn la disposizione che limitava l'uso dei dati personali conservati solo per *«finalità relative alla prevenzione o alla individuazione di reati penali...»* non ampliava arbitrariamente l'uso consentito, in quanto esso risultava limitato dal suo stesso contesto.

20. Nel caso in cui si fosse rivelata la necessità di giustificare tale lieve interferenza nella vita privata, Lord Steyn dichiarava di concordare con l'opinione resa da Lord Sedley davanti alla Corte d'appello e secondo la quale le finalità proprie della conservazione di tale materiale – e cioè prevenire la commissione di reati penali e di salvaguardare il diritto dei terzi a non essere vittime di crimini – rientravano senz'altro nella locuzione *«prevista dalla legge»* ai termini dell'art. 8.

21. Quanto alla questione relativa alla giustificazione di qualsivoglia tipo di interferenza, i ricorrenti sostenevano che la conservazione di impronte digitali e di campioni di DNA comportava la conseguenza di far gravare dei sospetti su persone che avevano beneficiato di una assoluzione. L'Avvocatura dello Stato per conto del Ministro dell'Interno faceva presente, al contrario, che la conservazione di siffatto materiale non aveva niente a che vedere con il passato, e cioè con il reato per il quale la persona era stata assolta; piuttosto essa mirava a facilitare le indagini relativamente a futuri ed eventuali reati. Secondo l'Avvocatura dello Stato, la conservazione dei campioni di DNA in questione non poteva avere conseguenze per i ricorrenti tranne nel caso in cui il loro profilo finisse per combaciare con uno di quelli che sarebbero, eventualmente, stati rilevati sulle scene dei reati futuri. Secondo il punto di vista di Lord Steyn sussistevano 5 fattori che portavano a concludere che l'interferenza era proporzionata al fine legittimo perseguito: i) le impronte digitali e i campioni erano conservati esclusivamente per uno scopo preciso: sarebbe a dire la possibilità di individuare e perseguire la commissione dei reati nonché quella procedere penalmente contro tali infrazioni; ii) le impronte e i campioni non erano di alcuna utilità senza le eventuali impronte o campioni prelevati sulle scene dei crimini e con i quali operare una comparazione; iii) le impronte non erano rese pubbliche; iv) non era possibile ad un occhio non esperto l'identificazione di una persona a partire dagli elementi conservati; e v) il progressivo ampliamento della banca dati, derivante dalla conservazione dei dati in questione, conferiva enormi vantaggi nella lotta contro i reati più gravi.

22. In risposta alla tesi secondo cui il medesimo fine legislativo avrebbe potuto essere ottenuto attraverso mezzi meno invasivi, e cioè attraverso la valutazione caso per caso della convenienza di conservare o meno le impronte e i campioni, Lord Steyn rinviava ai commenti formulati da Lord Waller dinanzi alla Corte d'appello: «[s]e la giustificazione della necessità di conservare siffatto materiale deve essere minimamente in relazione col punto di vista della polizia sul grado di innocenza, allora le persone che sono state assolte ed i cui campioni con i loro dati personali sono rimasti conservati, possono a buon diritto sostenere che questo fatto costituisce un marchio nei loro confronti o le discrimina; queste persone possono, allora, giustamente dolersi del fatto che, sebbene esse siano state assolte e sebbene esse abbiano diritto alla presunzione di innocenza, di fatto vengono trattate come dei colpevoli. In realtà, la semplice conservazione di campioni prelevati legalmente e il fatto che sia di interesse pubblico che la polizia disponga di una banca dati la più ampia possibile per la lotta contro la criminalità, non significano affatto stigmatizzare qualcuno che sia stato assolto».

23. Lord Steyn considerava che la distinzione tra campioni e profili di DNA non incideva in alcun modo sulla sua opinione.

24. La Camera dei Lords rigettava altresì la doglianza dei ricorrenti in base al quale la conservazione delle loro impronte digitali e dei campioni contenenti i loro dati personali costituiva nei loro confronti un trattamento discriminatorio, contrario all'articolo 14 della Convenzione, in rapporto a tutte le altre persone che, invece, non avevano dovuto sottoporsi al prelevamento delle impronte digitali e dei campioni biologici da parte della polizia nell'ambito di un'inchiesta penale. Lord Steyn sosteneva che, anche supponendo che la conservazione delle impronte digitali e dei campioni contenenti dati personali rientrasse nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, e che in questo modo risultasse applicabile anche l'articolo 14, la differenza di trattamento invocata dai ricorrenti non si fondava su alcuno «status» come richiesto dall'articolo 14, ma rifletteva semplicemente il fatto storico, indipendente da qualsiasi caratteristica personale, che le autorità erano già in possesso, dopo averle legittimamente prelevate legalmente, di impronte digitali e di campioni di DNA delle persone in questione. Secondo il suo punto di vista, i ricorrenti e le persone con le quali essi a loro dire avrebbero dovuto essere comparati non si trovavano, in ogni caso, nella medesima situazione. Ad ogni modo, Lord Steyn aggiungeva che anche a voler supporre, contrariamente a quanto da lui ritenuto, che fosse necessario procedere alla valutazione delle cause di giustificazione di una eventuale disparità di trattamento, una giustificazione oggettiva era già stata stabilita: prima di tutto, esisteva innegabilmente uno scopo legittimo, poiché l'ampliamento della banca dati contenenti le impronte digitali e i campioni serviva un interesse pubblico, quello di individuare e perseguire i reati più gravi nonché quello di discolpare le persone innocenti e, in secondo luogo,

l'esigenza di proporzionalità era rispettata in quanto l'articolo 64 § 1A della legge del 1984 costituiva oggettivamente uno strumento misurato e proporzionato per raggiungere un fine del legislatore; quello della lotta contro la grande criminalità.

25. La Baronessa Hale of Richmond dissentiva dall'opinione della maggioranza; secondo il suo punto di vista, infatti, tanto la conservazione dei dati relativi alle impronte digitali quanto quella dei dati del DNA costituivano una interferenza dello Stato nel diritto al rispetto della vita privata e richiedevano dunque una giustificazione ai sensi della Convenzione. Secondo il suo punto di vista, si trattava in questo caso di una questione attinente alla riservatezza dei dati personali. In effetti, non vi è nulla di più privato e riservato per una persona che la conoscenza del suo patrimonio genetico. La Baronessa sottolineava inoltre, che la distinzione tra le informazioni relative alle impronte digitali e i dati del DNA rivestiva un'importanza molto più grande nel caso in cui si trattava di giustificare la conservazione, in quanto le cause di giustificazione potevano essere differenti per ciascuno di questi tipi di dati. Ciononostante, la Baronessa conveniva con la maggioranza che simili giustificazioni erano state chiaramente fornite nel caso dei due ricorrenti.

II. LA NORMATIVA E DOCUMENTI INTERNI RILEVANTI

A. Inghilterra e Galles

1. La legge del 1984 sulla polizia e le prove in materia penale

26. La legge del 1984 sulla polizia e le prove in materia penale (*Police and Criminal Evidence Act 1984* – qui di seguito «la legge del 1984») definisce i poteri in materia di prelievo delle impronte digitali (in particolare nella sezione 61) e dei campioni biologici (principalmente nella sezione 63). Ai sensi della sezione 61, le impronte digitali non possono essere prelevate senza il consenso della persona interessata tranne nel caso in cui vi sia l'autorizzazione di un funzionario di polizia avente al meno il grado di commissario oppure se la persona è stata incolpata di un reato che implichi la sua iscrizione nei registri della polizia o se essa sia stata informata che un fascicolo di polizia è stato aperto a suo carico per tale reato. Prima del prelievo, occorre che la persona interessata sia informata che le impronte potrebbero essere utilizzate per ricerche relative ad altri reati; il fatto che la persona sia avvertita di questa eventualità deve risultare dai registri ufficiali. Analogamente le ragioni in base alle quali le impronte vengono prelevate devono essere iscritte nel registro di custodia. Disposizioni simili si applicano in materia di prelievo dei campioni biologici (sezione 63).

27. Per quanto riguarda la conservazione delle impronte digitali e dei campioni (e delle relative annotazioni iscritte nei registri ufficiali), la sezione 82 della legge del 2001 (Criminal Justice and Police Act 2001) ha emendato l'articolo 64 (1A) della legge del 1984. Essa prevede che:

«Qualora – a) delle impronte o dei campioni vengano prelevati su di una persona nell'ambito di una indagine su di un determinato reato, e b) il comma 3 qui di seguito non imponga la loro distruzione, essi possono essere conservati anche dopo essere stati utilizzati per il fine per il quale erano stati prelevati; tuttavia tali impronte e tali campioni non potranno essere utilizzate da altre persone, eccetto che allo scopo di prevenire o individuare reati penali, o allo scopo di condurre delle indagini su di un reato, o allo scopo di sostenere una azione penale. (...)

3) Se – a) delle impronte o dei campioni sono prelevati da una persona nell'ambito di una indagine su di un determinato reato, e b) questa persona poi non viene sospettata di aver commesso il reato in questione, queste impronte o i campioni devono essere distrutti; in tal caso in effetti, e fatta eccezione di quanto previsto dalle disposizioni seguenti della presente sezione, il prelievo ha raggiunto lo scopo per cui esso è stato effettuato.

(3AA) La distruzione delle impronte e dei campioni ai termini del comma 3) non è obbligatoria se questi a) sono stati prelevati in relazione ad una indagine per un reato per il quale una persona è stata riconosciuta colpevole; e quando b) un campione o, a seconda dei casi, delle impronte, sono stati prelevati dalla persona colpevole nell'ambito della indagine su quest'ultima.».

28. La sezione 64 nella sua versione precedente disponeva che se la persona, le cui impronte o i cui campioni erano stati prelevati ai fini di una indagine su di un determinato reato, veniva assolta, queste impronte o questi campioni dovevano, fatte salve alcune eccezioni, essere distrutti «al più presto possibile dopo la chiusura della procedura».

29. Qualsiasi ulteriore uso del materiale conservato ai sensi della sezione 64 § 1A non può essere considerato come previsto dalla legge, salvo le eccezioni previste nella medesima disposizione. Inoltre, nel caso *Attorney General's Reference (n° 3 del 1999)* ([2001] 2 AC 91), la Camera dei Lords è stata chiamata a fornire il suo punto di vista relativamente al se fosse possibile autorizzare l'uso come prova di un campione che avrebbe dovuto essere distrutto in base alle disposizioni allora vigenti e previste dalla sezione 64 della legge del 1984. La Camera dei Lords ha concluso che il divieto di utilizzare un campione conservato illegalmente «ai fini di qualsivoglia indagine» non costituisce una esclusione obbligatoria degli elementi di prova ottenuti attraverso l'inosservanza di siffatto divieto; essa ha rimesso al libero apprezzamento di ciascun giudice di merito la questione dell'ammissibilità di simili elementi.

2. La legge del 1998 sulla protezione dei dati personali

30. La legge del 1998 sulla protezione dei dati personali («la legge del 1998») è stata adottata il 16 luglio 1998 per dare attuazione alla direttiva

95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 (cfr. il paragrafo 50, *infra*). Alla luce di siffatta legge, la terminologia «dati personali» designa i dati relativi ad un individuo in vita che può essere suscettibile di identificazione – a) grazie a questi dati, o b) grazie a questi dati e ad altre informazioni che già sono in possesso, o sono suscettibili di entrare in possesso, del responsabile del trattamento e comportano l'espressione di un'opinione sull'individuo e un'indicazione delle intenzioni del responsabile del trattamento o di altra persona nei riguardi dell'individuo in questione (sezione 1). L'espressione «dati personali sensibili» indica quei dati personali consistenti, tra gli altri, in informazioni riguardanti l'origine razziale o etnica della persona, i reati commessi o che si suppone abbia commesso, i procedimenti penali subiti per i reati commessi o che si suppone abbia commesso, o l'esito di tali procedimenti, ed in particolar modo, le condanne eventualmente rese dai tribunali (sezione 2).

31. La legge del 1998 dispone che il trattamento dei dati personali è sottoposto ad otto clausole di salvaguardia enunciate nell'Allegato 1. La prima di queste clausole di salvaguardia esige che il trattamento dei dati personali sia posto in essere in modo equo e lecito e, soprattutto, che siffatto trattamento non può avere luogo a meno che – a) non sia soddisfatta almeno una delle condizioni previste dall'Allegato 2, e b) nel caso di dati personali sensibili, non sia soddisfatta almeno una delle condizioni previste dall'Allegato 3. L'Allegato 2 contiene una lista dettagliata di condizioni; essa prevede, *inter alia*, che il trattamento di qualsiasi dato personale è necessario quando esso è richiesto ai fini dell'amministrazione della giustizia o per l'esercizio di altre funzioni di natura pubblica esercitate da qualsivoglia persona nell'interesse della collettività (§ 5 a) e d)). L'Allegato 3 contiene una lista di condizioni ancora più dettagliata; esso prevede che il trattamento dei dati personali sensibili sia necessario se richiesto nell'ambito di un qualsiasi procedimento giurisdizionale (§ 6 a)), o ai fini dell'amministrazione della giustizia (§ 7 a)), e sempre che esso sia effettuato nel rispetto delle garanzie atte a proteggere in modo adeguato i diritti e le libertà dei titolari dei dati (§ 4 b)). La Sezione 29 prevede, in particolare, che la prima clausola di salvaguardia non si applichi al trattamento dei dati personali effettuato a fini di prevenzione o di individuazione di reati penali salvo che esso non richieda il rispetto delle condizioni enunciate negli Allegati 2 e 3. Ai termini della quinta clausola di salvaguardia, i dati personali il cui trattamento è disposto per uno o più fini, non possono essere conservati per un periodo superiore a quello necessario al perseguimento di siffatto o siffatti fini.

32. L'*Information Commissioner* istituito con la legge del 1998 (nella sua versione emendata), svolge funzioni indipendenti consistenti nel promuovere il rispetto di buone prassi da parte dei responsabili del trattamento dei dati; a questo riguardo costui ha il potere di emettere ordini

e direttive (*enforcement notices*, Sezione 40). La legge prevede che costituiscano reato sia l'inosservanza di siffatti ordini (Sezione 47) sia ottenere o divulgare dei dati o le informazioni personali che vi si trovano contenute senza il consenso del responsabile del trattamento (Sezione 55). La Sezione 13 riconosce il diritto di adire i tribunali interni per richiedere il risarcimento dei danni in caso di violazione delle disposizioni contenute nella legge.

3. *Le Linee-guida del 2006 relative alla conservazione delle schede nominative nel Registro Informatico Nazionale della polizia*

33. Una serie di direttive per la conservazione delle impronte digitali e delle informazioni genetiche sono contenute nelle Linee-guida del 2006 riguardanti la conservazione delle schede nominative nel Registro Informatico Nazionale della polizia, redatte dall'Associazione dei commissari di polizia d'Inghilterra e del Galles (*Association of Chief Police Officers in England and Wales*). Le Linee-guida si fondano sul principio della limitazione all'accesso ai dati contenuti nel Registro Informatico Nazionale della polizia piuttosto che su quello della cancellazione di questi dati. Le Linee-guida riconoscono che la loro adozione è altresì suscettibile di implicare delle conseguenze sul funzionamento dei servizi esterni alla polizia con i quali quest'ultima condivide attualmente i dati contenuti in questo registro.

34. Le Linee-guida fissano diversi gradi di accesso alle informazioni contenute Registro Informatico Nazionale della polizia, attraverso un sistema di accesso decrescente. L'accesso alle informazioni riguardanti persone che non sono state condannate è automaticamente ristretto di modo che queste informazioni non possano essere consultate che dalla polizia. Allo stesso modo, l'accesso alle informazioni riguardanti le persone condannate è parimenti ristretto allo scadere di un certo termine che oscilla tra i 5 ed i 35 anni di durata, a seconda della gravità del reato, l'età del sospettato e la pena inflitta. Per alcune tipologie di condanne, l'accesso non è mai ristretto.

35. I commissari di polizia sono i responsabili del trattamento dei dati per tutte le schede nominative presenti nel Registro Informatico Nazionale della polizia create dalle loro unità. Essi hanno il potere discrezionale, in presenza di circostanze eccezionali, di autorizzare la cancellazione dei dati riguardanti le condanne, le contravvenzioni per turbativa dell'ordine pubblico, le assoluzioni o il casellario storico degli arresti da essi eventualmente «posseduti». L'allegato 2 prevede una «procedura da seguire in casi eccezionali» destinata ad aiutare i commissari nell'esercizio di questo potere. L'allegato 2 chiarisce che i casi eccezionali sono per definizione rari; essi includono quelle situazioni in cui l'arresto o il prelievo di campioni sono stati fin dall'origine illegittimi o quelle situazioni in cui risulti accertato al di là di ogni dubbio che nessun reato sia stato commesso.

Prima di decidere che un determinato caso è eccezionale, ai Commissari è fatto obbligo di chiedere un parere agli esperti operanti nell'ambito del Progetto di conservazione dei dati di DNA e delle impronte digitali.

B. Scozia

36. In virtù della legge scozzese del 1995 sulla procedura penale (*Criminal Procedure Act*), e dalle novelle successive, i campioni di DNA e i profili che se ne ricavano devono essere distrutti se la persona non viene condannata o se essa beneficia di una esenzione incondizionata della pena. Alla luce di una recente riforma, i campioni biologici e i profili possono essere conservati per tre anni se la persona arrestata è sospettata di alcuni reati sessuali o di crimini violenti, e questo anche se la persona non sia condannata (Sezione 83 della legge del 2006, che ha aggiunto la Sezione 18A alla legge del 1995). Al di fuori di tali casi, i campioni e le informazioni devono essere distrutti a meno che un prefetto di polizia non richieda ad uno *Sheriff* (il capo dell'amministrazione giudiziaria locale) un prolungamento del termine di due anni.

C. Irlanda del Nord

37. In Irlanda del Nord, la legge del 1989 sulla polizia e le prove in materia penale è stata modificata nel 2001 in modo del tutto analogo a quanto avvenuto per la legge del 1984 adottata in Inghilterra e nel Galles relativamente alla stessa materia. Conseguentemente, le disposizioni normative che in Irlanda del Nord disciplinano la conservazione dei dati relativi alle impronte digitali e alle informazioni genetiche, sono del tutto identiche a quelle in vigore in Inghilterra e nello Stato di Galles (cfr. paragrafo 27 *supra*).

D. Rapporto del Nuffield Council on Bioethics¹

38. In base ad un recente rapporto redatto dal *Nuffield Council on Bioethics*, la conservazione di impronte digitali, nonché dei profili di DNA e di campioni biologici è, in generale, un tema che solleva controversie maggiori anche della questione del prelievo di tali informazioni biologiche; similmente la conservazione di campioni biologici solleva delle preoccupazioni d'ordine etico molto più grandi di quelle derivanti dalla conservazione dei profili digitalizzati del DNA e delle impronte digitali, e ciò in ragione della differenza nell'ampiezza delle informazioni che se ne possono ricavare. Il rapporto evidenzia l'assenza di prove empiriche soddisfacenti che permettano di giustificare la prassi attuale consistente nel conservare a tempo indeterminato le impronte digitali, i campioni ed i profili di DNA di tutte le persone arrestate per un reato che comporti iscrizione negli archivi informatici della polizia, ed indipendentemente dal fatto che queste persone siano o meno successivamente incolpate o condannate. Il rapporto esprime, inoltre, particolare preoccupazione circa la prassi di conservare a tempo indeterminato le informazioni biologiche relative a minori e dubita della conformità di tale prassi con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo.

39. Il rapporto esprime, inoltre, profonda inquietudine relativamente all'uso crescente dei dati di DNA per la realizzazione di «ricerche sulla familiarità» (cd. *familial searching*), per la determinazione dell'origine etnica o per la realizzazione di ricerche non operative. La ricerca sulla familiarità è un processo di comparazione di un profilo di DNA prelevato sul luogo di un reato con i profili registrati nella banca dati nazionale e destinato a classificarli in funzione del loro grado di concordanza. Questa operazione consente di identificare le persone geneticamente imparentate con un reo. La ricerca sulla familiarità può dunque condurre a rilevare delle relazioni genetiche rimaste precedentemente sconosciute o nascoste. Il rapporto, è dell'opinione che l'uso delle banche dati di DNA per la ricerca delle persone imparentate sia una questione particolarmente sensibile.

40. La particolare combinazione delle allele² nel profilo di DNA può in più essere utilizzata per valutare la probabile origine etnica del donatore. E' possibile dedurre l'origine etnica a partire dai profili di DNA dal momento che l'«apparenza etnica» individuale è sistematicamente annotata nella

¹ Il *Nuffield Council on Bioethics* è un organismo indipendente, composto da medici clinici, giuristi, filosofi, scienziati e teologi, creato dalla Fondazione *Nuffield* nel 1991. Il rapporto in questione è stato pubblicato il 18 settembre 2007 con il titolo « *The forensic use of bioinformation: ethical issues* » (L'uso delle informazioni biologiche in criminologia: questioni etiche).

² Allele: In genetica, una delle forme alternative di un gene, responsabile della particolare modalità con cui si manifesta il carattere ereditario controllato da quel gene («Allele», *Microsoft Encarta* 2006)

banca dati: qualora vengano prelevati dei campioni biologici, i funzionari di polizia classificano sistematicamente i sospettati in una delle sette categorie di «apparenza etnica». La realizzazione di tests di origine etnica effettuati attraverso la banca dati permette di ricavare alcune informazioni utilizzabili nella conduzione di indagini da parte della polizia come, per esempio, per aiutare a ridurre il numero dei sospettati e a stabilire delle priorità. Il rapporto nota che da un lato per fattori sociali da un altro lato per la prassi delle forze di polizia, un numero sproporzionato dei membri della popolazione di colore e dei gruppi etnici minoritari sono fermati, oggetto di perquisizione e arrestati dalla polizia; i loro profili di DNA vengono sistematicamente registrati. Da qui le preoccupazioni espresse nel rapporto secondo cui l'identità etnica ricavata dai campioni biologici porti ad un rafforzamento delle teorie razziste circa la propensione alla commissione dei reati.

III. DOCUMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI RILEVANTI

A. I testi del Consiglio d'Europa

41. La Convenzione del Consiglio d'Europa del 1981 sulla protezione delle persone in merito al trattamento automatizzato dei dati personali («la Convenzione sulla protezione dei dati»), entrata in vigore nel Regno Unito il primo dicembre 1987, definisce i «dati personali» come tutte quelle informazioni concernenti una persona fisica identificata o identificabile («il titolare dei dati»). La Convenzione prevede tra le altre cose:

«Articolo 5 – Qualità dei dati

I dati a carattere personale oggetto di elaborazione automatica devono essere:

(...)

b. registrati per fini determinati e legittimi e non devono essere utilizzati in modo incompatibile con tali fini;

c. adeguati, pertinenti e non eccessivi in rapporto ai fini per i quali sono registrati;

...

e. conservati sotto una forma che permetta l'identificazione delle persone interessate per un periodo non superiore a quello necessario per i fini per i quali essi sono registrati.

Articolo 6 – Categorie speciali di dati

I dati a carattere personale che rivelano l'origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o altre convinzioni, nonché i dati a carattere personale relativi alla salute o alla vita sessuale, non possono essere elaborati automaticamente a meno che il diritto interno preveda delle garanzie appropriate (...).

Articolo 7 – Sicurezza dei dati

Idonee misure di sicurezza vengono adottate per la protezione dei dati a carattere personale registrati nelle collezioni automatizzate contro la distruzione accidentale o non autorizzata, o la perdita accidentale, nonché contro l'accesso, la modificazione o la diffusione non autorizzati.»

42. La raccomandazione R (87) 15 relativa alla regolamentazione dell'uso dei dati personali nelle materie di pubblica sicurezza (adottata il 17 settembre 1987) dispone tra le altre cose:

«Principio 2 – Raccolta dei dati

2.1. La raccolta dei dati personali per fini di polizia e di pubblica sicurezza dovrebbe essere limitata a ciò che è strettamente necessario per prevenire un pericolo concreto o per reprimere di un determinato reato. Qualsiasi eccezione a siffatta disposizione dovrebbe essere oggetto di una specifica disciplina legislativa nazionale.

(...)

Principio 3 – Conservazione dei dati

3.1. Nei limiti del possibile, la conservazione di dati personali per fini di pubblica sicurezza dovrebbe essere limitata esclusivamente a dati esatti ed accurati e solo a quei dati che siano necessari per consentire agli organi della polizia di svolgere le loro funzioni nel rispetto delle norme di diritto interno e di quelle fissate dal diritto internazionale.

(...)

Principio 7 – Durata della conservazione e aggiornamento dei dati

7.1. Le autorità nazionali devono adottare le misure necessarie affinché i dati personali conservati a fini di pubblica sicurezza siano cancellati quando essi non siano più necessari per raggiungere i fini per i quali essi erano stati conservati.

A tal fine, occorrerebbe prendere in considerazione i seguenti criteri: l'eventuale necessità di conservare una parte dei dati in vista della conclusione di una indagine in un determinato caso; o la pronuncia di una decisione definitiva; oppure, in particolare, la presenza di una assoluzione; di riabilitazione; oppure se la condanna è stata scontata; o l'esistenza di una amnistia, e ancora l'età della persona interessata; e le particolari categorie di dati.»

43. La raccomandazione R (92) 1 sull'uso delle analisi dell'acido desossiribonucleico (DNA) nell'ambito del sistema di giustizia penale (adottata il 10 febbraio 1992) prevede tra le altre cose:

«3. Utilizzo dei campioni e delle informazioni da essi derivanti

I campioni prelevati per effettuare analisi del DNA e le informazioni derivanti da siffatte analisi ai fini di indagini di polizia e di repressione di crimini non devono essere utilizzati per altri scopi. (...)

L'utilizzo di campioni prelevati per analisi del DNA, nonché l'utilizzo delle informazioni conseguentemente ottenute, può rendersi necessario a fini di ricerca e di raccolta di dati statistici. Siffatto utilizzo è ammissibile a condizione che non sia possibile risalire all'identità dell'individuo titolare dei dati. Conseguentemente, in tali circostanze, il nome e ogni altro riferimento all'identità del titolare dei dati devono essere rimossi.

4. Prelievo di campioni ai fini di analisi del DNA

Il prelievo di campioni ai fini di analisi del DNA non può essere effettuato se non in presenza delle circostanze stabilite da diritto interno ; resta inteso che in alcuni Stati siffatto prelievo può richiedere l'autorizzazione espressa di una autorità giudiziaria...

8. Conservazione dei campioni e dei dati

I campioni biologici o altri tessuti del corpo prelevati da individui a fini di analisi del DNA non possono essere conservati dopo che sia stata resa la decisione finale relativamente al caso nell'ambito del quale essi sono stati utilizzati, a meno che siffatta conservazione non sia imposta da delle necessità legate direttamente a quelle che avevano giustificato il prelievo.

Le autorità nazionali devono adottare le misure necessarie per assicurare che i risultati delle analisi del DNA vengano cancellati quando non sia più necessaria la loro conservazione. I risultati delle analisi del DNA e le informazioni così ottenuto possono essere conservate nel caso in cui l'individuo interessato sia stato condannato per la commissione di gravi crimini contro la vita, l'integrità o la sicurezza delle persone. In siffatti casi la legislazione nazionale deve fissare dei precisi periodi di conservazione.

I campioni e gli altri tessuti umani, o le informazioni da essi derivanti, possono essere conservate per periodi più lunghi:

- i) quando lo richieda la persona interessata; o
- ii) quando il campione non può essere attribuito a nessuna persona, per esempio quando è rinvenuto sulla scena di un crimine.

Nel caso in cui sia in gioco la sicurezza dello Stato, la normativa nazionale può autorizzare la conservazione dei campioni, dei risultati delle analisi di DNA e delle informazioni derivanti, anche se la persona interessata non sia stata incolpata o condannata per un reato. In siffatti casi la legislazione nazionale deve fissare un preciso periodo di durata della conservazione (...)

44. Il rapporto esplicativo relativo alla raccomandazione summenzionata dispone, per quanto riguarda il punto 8 di questa:

«47. Il gruppo di lavoro era ben consapevole del fatto che la stesura della Raccomandazione 8 costituisse una questione alquanto delicata e che investiva diversi interessi meritevoli di protezione e tutti dalla natura particolarmente sensibile. Per

questo motivo si è dovuto cercare di trovare il giusto bilanciamento tra tutti questi interessi. Sia la Convenzione europea dei diritti dell'uomo sia la Convenzione sulla protezione dei dati personali prevedono, entrambe, una serie di eccezioni in relazione alla repressione delle infrazioni penali e della salvaguardia dei diritti e delle libertà di terzi. Siffatte eccezioni, tuttavia, sono ammesse solo nella misura in cui esse siano compatibili con ciò che è necessario in una società democratica.

(...)

49. Dal momento che lo scopo principale della raccolta di campioni biologici e della conduzione sugli stessi di analisi del DNA è quello di identificare i delinquenti e aiutare contestualmente gli innocenti eventualmente sospettati a discolarsi, i dati devono essere cancellati una volta che una determinata persona sia stata affrancata da ogni sospetto. È in questo momento, dunque, che sorge anche la questione di stabilire per quanto tempo i risultati delle analisi del DNA e i campioni sui quali tali analisi sono fondate possono essere conservate nell'eventualità che il sospettato sia trovato colpevole.

50. Il principio generale è che le informazioni devono essere cancellate quando esse non siano più necessarie ai fini in vista dei quali esse sono state raccolte ed utilizzate. Tale caso si verifica generalmente quando sia resa una decisione finale sulla colpevolezza dell'autore. Con la terminologia «decisione finale», il CAHBI [il Comitato *ad hoc* di esperti sulla bioetica] suole indicare di norma, nel diritto interno, una decisione giurisdizionale. Il gruppo di lavoro ha riconosciuto, tuttavia, la necessità che siano costituite banche dati in relazione a certe fattispecie e per certe categorie di infrazioni annoverabili fra quelle circostanze che richiedono altre soluzioni a causa della particolare gravità del crimine. Il gruppo di lavoro è giunto a siffatta conclusione dopo una profonda analisi delle disposizioni normative rilevanti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, della Convenzione sulla protezione dei dati personali e degli strumenti predisposti nel quadro del Consiglio d'Europa. In aggiunta, il gruppo di lavoro ha altresì preso in considerazione il fatto che tutti gli Stati membri hanno predisposto un sistema del casellario giudiziale e che le informazioni contenute in questo casellario possono essere utilizzate per le necessità della giustizia penale (...). Conseguentemente, il gruppo di lavoro ha ammesso la possibilità di costituire banche dati, in via eccezionale e in presenza di condizioni particolari quali ad esempio:

- l'esistenza di una condanna;
- e che la condanna riguardi un grave reato perché diretto contro la vita, l'integrità o la sicurezza di una persona;
- un periodo di tempo limitato di conservazione dei dati;
- la conservazione deve essere definita e regolamentata per legge;
- la conservazione deve essere soggetta al controllo parlamentare o di un organo indipendente di monitoraggio.»

B. Il diritto e la prassi negli Stati membri del Consiglio d'Europa

45. In base delle informazioni fornite dalle stesse parti contraenti o di quelle altrimenti acquisite della Corte, la maggioranza degli Stati membri del Consiglio d'Europa autorizza nell'ambito delle procedure penali il prelievo obbligatorio delle impronte digitali e dei campioni delle cellule. Al meno 20 Stati membri si sono dotati di una legislazione che statuisce il prelevamento dei dati di DNA e il loro inserimento in banche dati nazionali o sotto un'altra forma (Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda¹, Italia², Lettonia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi-Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Svezia e Svizzera). Il numero dei paesi è in costante aumento.

46. In Gran parte di questi paesi (Germania, Austria, Belgio, Spagna, Finlandia, Francia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi-Bassi, Polonia e Svezia), il prelievo dei dati di DNA nell'ambito delle procedure penali non avviene in modo sistematico ma si limita ad alcune circostanze particolari e/o ai reati più gravi, ed in particolare a quei reati puniti con determinate tipologie di reclusione.

47. Il Regno Unito è l'unico Stato membro ad aver autorizzato espressamente la conservazione sistematica e per una durata illimitata dei profili di DNA e dei campioni cellulari di persone che abbiano beneficiato di un'assoluzione o nei cui confronti sia stata pronunciata una archiviazione. Cinque Stati (Belgio, Ungheria, Irlanda, Italia e Svezia), prevedono la distruzione *ex officio* di tali dati in presenza di una assoluzione o di una archiviazione di un procedimento penale. Dieci altri Stati applicano questa stessa regola generale con alcune eccezioni molto limitate: la Germania, il Lussemburgo e i Paesi Bassi autorizzano che siffatta tipologia di informazioni continuino ad essere conservate se rimangono dei sospetti a carico della persona titolare dei dati o se ulteriori indagini sono richieste in un altro separato caso; l'Austria consente che siffatti dati continuino ad essere conservati quando sussiste un rischio che la persona sospettata possa commettere un reato grave e la Polonia prevede altrettanto in relazione ad alcuni reati gravi; la Spagna e la Norvegia autorizzano la conservazione dei profili nel caso in cui la persona sia assolta perché non penalmente responsabile; La Danimarca e la Finlandia ne autorizzano la conservazione rispettivamente per un periodo di 1 e di 10 anni in caso di assoluzione e la

¹ In Irlanda il diritto e la prassi in materia sono attualmente disciplinate dalla legge del 1990 relativamente alle prove scientifiche in materia penale. Un nuovo progetto di legge diretto ad estendere l'utilizzo e la conservazione dei dati del DNA contenuti nella banca dati nazionali è stata approvata dal governo ma non ha ancora ricevuto l'avallo da parte del Parlamento.

² Il Governo italiano aveva approvato il 30 ottobre 2007 un Decreto-legge relativo alla creazione di una banca dati nazionale; tuttavia è scaduto senza poter essere convertito in legge a causa di un errore di redazione. Una versione corretta del testo dovrebbe essere adottata nel 2008.

Svizzera per il periodo di 1 anno in caso di non luogo a procedere. In Francia i profili del DNA possono essere conservati per un periodo di 25 anni dopo una assoluzione; durante questo periodo il pubblico ministero, di propria iniziativa o previa richiesta, può ordinare la loro distruzione anticipata qualora la conservazione non sia più necessaria ai fini di identificazione nel quadro di indagini penali. Estonia e Lettonia autorizzano la conservazione dei profili di DNA di persone sospettate di un crimine per un certo periodo di tempo dopo l'assoluzione.

48. La conservazione dei profili di DNA di persone condannate è autorizzata, come regola generale, per limitati periodi di tempo dopo la condanna o dopo il decesso della persona condannata. Conseguentemente, il Regno Unito sembrerebbe essere l'unico Stato membro ad autorizzare espressamente la conservazione sistematica e a tempo indefinito sia dei profili che dei campioni riguardanti persone condannate.

49. Contro le decisioni di prelievo di campioni di cellule o di conservazione dei campioni stessi o dei profili di DNA, la maggioranza degli Stati membri prevede una serie di meccanismi di ricorso da esperire sia dinanzi ad organi di monitoraggio circa la protezione dei dati personali sia dinanzi alle autorità giurisdizionali.

C. Unione Europea

50. La direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati indica che lo scopo delle legislazioni nazionali relative al trattamento dei dati personali è quello di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, ed in particolare del diritto alla vita privata, riconosciuto anche dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dai principi generali del diritto comunitario. La direttiva enuncia un certo numero di principi che precisano ed amplificano quelli contenuti nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei dati personali. La direttiva, inoltre, autorizza gli Stati membri ad adottare le disposizioni legislative intese a limitare la portata degli obblighi e dei diritti da essa previsti, in particolare qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria alla prevenzione, alla ricerca alla individuazione e alla repressione di infrazioni penali (articolo 13).

51. Il trattato di Prüm relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, sottoscritto da diversi Stati membri dell'Unione europea il 27 maggio 2005, enuncia una serie di regole relative alla trasmissione dei dati dattiloscopici e di DNA alle altre patri contraenti e alla loro automatica comparazione con le rispettive banche date nazionali. Il trattato prevede in particolare:

« Articolo 35 – Finalità di utilizzo

2. (...) La Parte contraente che gestisce lo schedario non può trattare i dati personali che le sono stati inviati (...) a meno che tale trattamento non sia necessario al fine di realizzare una comparazione, di rispondere per via automatizzata alla domanda o per protocollare in conformità all'articolo 39 (...). Al termine del raffronto o della risposta informatizzata alla domanda, i dati trasmessi vengono cancellati subito a meno che il prosieguo del trattamento per le finalità menzionate [*supra*] non sia necessario»

52. L'articolo 34 garantisce un livello di protezione dei dati personali corrispondente almeno a quello che risulta dalla Convenzione sulla protezione dei dati personali e domanda agli Stati contraenti di tenere conto della raccomandazione n.º R (87) 15 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

53. La Decisione-quadro del Consiglio riguardante la protezione dei dati personali trattati nel quadro della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, adottata il 24 giugno 2008, contiene la disposizione seguente:

« Articolo 5

Fissazione di termini per la cancellazione e l'esame

Sono previsti adeguati termini per la cancellazione dei dati personali o per un esame periodico della necessità della memorizzazione dei dati. Misure procedurali garantiscono che tali termini siano rispettati.»

D. Giurisprudenza esistente presso altri paesi

54. Nel caso *R. c. R.C.* ([2005] 3 R.C.S. 99, 2005 CSC 61), la Corte Suprema del Canada si è soffermata sulla questione della conservazione nella banca dati nazionale dei campioni di DNA di un minore che aveva commesso per la prima volta un crimine. Ebbene, la Corte Suprema ha confermato la decisione del giudice di merito secondo cui, alla luce dei principi e delle finalità propri della giustizia penale minorile, la conservazione di dati di DNA sarebbe in siffatti casi una misura dagli effetti assolutamente sproporzionati. Nella sua opinione il giudice Fish ha osservato:

«Tuttavia, ciò che risulta essere oltremodo preoccupante, è l'impatto che una ordinanza di prelievo dei dati genetici di una persona può avere sul godimento del diritto alla vita privata dell'individuo. Nel caso *R. c. Plant*, [1993] 3 R.C.S. 281, p. 293, la Corte ha sancito che l'articolo 8 della Carta costituzionale salvaguarda le «informazioni biografiche di carattere personale che gli individui, in una società libera e democratica, possono volere sottrarre alla conoscenza dello Stato». Il DNA di un individuo contiene « il livello massimo di informazioni personali e private»: *S.A.B.*, par. 48. A differenza delle impronte digitali, il DNA è in grado di rivelare i dettagli più intimi riguardanti la composizione biologica di una persona. (...) Il prelievo e la conservazione di un campione di DNA non sono delle questioni bagattellari e, in assenza di un imperativo di interesse pubblico, la loro realizzazione costituirebbe evidentemente una grave violazione del diritto alla vita privata di ciascun individuo.»

E. La Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo

55. L'articolo 40 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 stabilisce che ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale ha il diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

IV. OSSERVAZIONI DI TERZI INTERVENIENTI

56. Il *National Council for Civil Liberties* («Liberty») ha depositato documenti di carattere giurisprudenziale nonché tutta una serie di materiale a carattere scientifico evidenziando, tra le altre cose, la natura particolarmente sensibile dei campioni di cellule e dei profili di DNA e le conseguenze sulla vita privata che la loro conservazione da parte delle autorità può comportare.

57. *Privacy International* invoca a certi principi nonché una serie di regole fondamentali in materia di protezione dei dati personali elaborati dal Consiglio d'Europa, e ne sottolinea la rilevanza ai fini dell'apprezzamento del requisito di proporzionalità che deriva dall'articolo 8 della Convenzione. Siffatta organizzazione sottolinea in particolare come la raccomandazione R (92) 1 richieda che sia indicata in modo preciso la durata della conservazione dei campioni di cellule e dei profili di DNA. Essa aggiunge che certi gruppi della popolazione, ed in particolare i giovani, sono rappresentati in modo sproporzionato nella banca dati nazionale del DNA del Regno Unito e sottolinea l'iniquità che tale situazione è suscettibile di creare. *Privacy International*, manifesta preoccupazione anche in relazione all'utilizzo dei dati per la realizzazione delle cd. "ricerche sulla familiarità" e di altro tipo. Deposita, inoltre, una raccolta di dati comparativi relativamente alla prassi e alla normativa esistenti in diversi Stati relativamente alla conservazione dei dati ed evidenzia l'esistenza le numerose restrizioni e garanzie applicate di norma in materia.

DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

58. I ricorrenti si dolgono del fatto che la conservazione delle loro impronte digitali, dei loro campioni di cellule e dei loro profili genetici, avvenuta ai sensi dell'articolo 64 § 1A della legge del 1984 in materia di polizia e di prove in materia penale (d'ora in poi «la legge del 1984»), costituirebbe una violazione dell'articolo 8, che prevede:

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata (...)

2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per (...) l'ordine pubblico e la prevenzione dei reati (...)»

A. Esistenza di una ingerenza nella vita privata

59. La Corte deve innanzitutto stabilire se la conservazione da parte delle autorità delle impronte digitali, dei campioni di cellule e dei profili di DNA dei ricorrenti costituisca una ingerenza nella vita privata degli interessati.

1. Argomenti delle parti

a. I ricorrenti

60. I ricorrenti sostengono che la conservazione delle loro impronte digitali, dei loro campioni di cellule e dei loro profili di DNA costituisca una interferenza nel godimento del loro diritto alla vita privata. I dati in questione, in effetti, sarebbero strettamente legati alla loro identità individuale e rappresenterebbero una categoria di dati personali sui quali essi avrebbero il diritto di mantenere sotto controllo. I ricorrenti ricordano che il prelievo iniziale di simili bio-informazioni è stato costantemente considerato come rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 8 e arguiscono che la questione della liceità della loro conservazione è ancora più controversa vista la grande profusione di informazioni private che sono diventate ormai permanentemente a disposizione di terzi sfuggendo al controllo dei titolari delle stesse. I ricorrenti sottolineano in particolare la stigmatizzazione sociale e le conseguenze psicologiche provocate dalla conservazione di siffatti dati quando si tratta di minori, con la conseguenza

che l'ingerenza nel diritto alla vita privata sarebbe ancora maggiore relativamente al primo ricorrente.

61. I ricorrenti ritengono che le loro tesi trovino conferma nella giurisprudenza degli organi della Convenzione, così come in una recente decisione adottata dall'*Information Tribunal* del Regno Unito (*Chief Constables of West Yorkshire, South Yorkshire and North Wales Police v. the Information Commissioner*, [2005] UK IT EA 2005 0010 (12 ottobre 2005), 173). Siffatta decisione si sarebbe fondata sull'opinione espressa dalla Baronessa Hale nel corso della procedura dinanzi la Camera dei Lords (cfr. il paragrafo 25 *supra*) e ne avrebbe ripreso in sostanza le conclusioni per dirimere una analoga controversia relativa all'applicazione dell'articolo 8 alla conservazione dei dati personali riguardanti alcuni condannati.

62. I ricorrenti considerano che la conservazione dei campioni di cellule comporti una ingerenza ancora maggiore nel godimento dei diritti garantiti dall'articolo 8 dal momento che siffatti campioni contengono il patrimonio genetico della persona interessata nonché le informazioni genetiche dei suoi parenti più prossimi. Secondo i ricorrenti sarebbe del tutto privo di rilievo stabilire se dei dati siano stati effettivamente estratti dai campioni o se ciò abbia causato un pregiudizio in un determinato caso, dal momento che ogni persona avrebbe il diritto a che la garanzia che siffatte informazioni ad essa intimamente appartenenti restino private e non siano comunicate o rese accessibili ad altri senza la sua autorizzazione.

b. Il Governo

63. Il Governo ammette che le impronte digitali, i profili del DNA ed i campioni di cellule sono dei «dati a carattere personali» ai termini della legge sulla protezione dei dati, che si trovano in possesso di persone in grado di identificare i titolari degli stessi. Il Governo, tuttavia, è dell'opinione che la semplice conservazione delle di impronte digitali, dei profili del DNA e di campioni di cellule ai fini del limitato utilizzo autorizzato dall'articolo 64 della legge del 1984 non rilevi il diritto al rispetto della vita privata consacrato dall'articolo 8 della Convenzione. A differenza del prelievo, la conservazione di questi dati non comporterebbe alcun attentato all'integrità fisica e psicologica della persona, né costituirebbe una violazione del diritto allo sviluppo personale, del diritto di stabilire e di sviluppare delle relazioni con i loro simili o con il diritto all'autodeterminazione.

64. Il Governo ritiene che le reali preoccupazioni dei ricorrenti riguardano l'utilizzo che potrebbe essere fatto in futuro dei campioni conservati, nonché l'apparizione di nuove tecniche di analisi dei dati DNA e il rischio di ingerenza nella vita privata degli individui attraverso forme di sorveglianza attiva. Il Governo sottolinea a tal proposito che l'ambito di utilizzazione di tali dati è espressamente e chiaramente limitato dal quadro

normativo, dalle procedure tecnologiche di estrazione dei profili del DNA e dalla stessa natura dei profili di DNA ottenuti.

65. Un profilo di DNA non sarebbe altro che una serie di cifre che consentirebbe di identificare una persona a partire da campioni di cellule; esso non conterrebbe alcuna informazione invasiva della sfera dell'individuo e della sua personalità. La banca dati del DNA sarebbe una raccolta di siffatti profili utilizzabile attraverso la comparazione del materiale raccolto sulla scena di un crimine. Una persona non potrebbe essere identificata se non nel caso di una concordanza tra il profilo derivante dal materiale così raccolto ed il suo profilo. La banca dati non sarebbe comunque utilizzata per effettuate "ricerche sulla familiarità" attraverso concordanze parziali, salvo che in casi estremamente rari e sempre se svolte sotto stretto controllo. Le impronte digitali, i profili del DNA ed i campioni di DNA non sarebbero soggetti ad alcun commento soggettivo e non fornirebbero nessuna informazione relativamente alle attività della persona interessata; conseguentemente, essi non comporterebbero alcun rischio di modificare la percezione che si potrebbe avere di un certo individuo o di lederne la reputazione. Ad ogni modo anche se siffatta conservazione sia suscettibile di ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 § 1, il carattere estremamente limitato di eventuali conseguenze negative renderebbe la conservazione non sufficientemente grave per costituire una ingerenza.

2. Valutazione della Corte

a. Principi generali

66. La Corte ricorda che la nozione di vita privata è una nozione ampia non suscettibile di una definizione esaustiva (cfr. *Pretty c. Regno Unito*, n. 2346/02, § 61, CEDH 2002-III, nonché *Y.F. c. Turchia*, n. 24209/94, § 33, CEDH 2003-IX). Siffatta nozione, dunque, può includere molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale di un individuo (*Mikulić c. Croazia*, n. 53176/99, § 53, CEDH 2002-I). Ad esempio, elementi come l'identificazione sessuale, il nome, l'orientamento sessuale e la vita sessuale ricadono all'interno della sfera personale protetta dall'articolo 8 (si veda, *inter alia*, *Bensaid c. Regno Unito*, n. 44599/98, § 47, CEDH 2001-I e i riferimenti ivi citati, nonché *Peck c. Regno Unito*, n. 44647/98, § 57, CEDH 2003-I). Al di là del nome, la nozione di vita privata e familiare può includere altri strumenti di identificazione personale e di collegamento ad un gruppo familiare (si veda, *mutatis mutandis*, *Burghartz c. Svizzera*, 22 febbraio 1994, § 24, Serie A n. 280-B, nonché *Ünal Tekeli c. Turchia*, n. 29865/96, § 42, CEDH 2004-X (estratti)). Parimenti, anche le informazioni riguardanti la salute di una persona costituiscono un elemento importante della sua vita privata (*Z c. Finlandia*, 25 febbraio 1997, § 71, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-I). La Corte è altresì dell'avviso che anche

l'identità etnica di un individuo deve essere considerata come un elemento essenziale della sua vita privata (basti rinviare in proposito all'articolo 6 della Convenzione sulla protezione dei dati personali, citato al paragrafo 41 *supra*, secondo cui i dati a carattere personale che rivelano l'origine razziale e le altre informazioni sensibili dell'individuo, rientrano in quelle particolari categorie di dati che non possono essere elaborati automaticamente a meno che il diritto interno non preveda delle garanzie appropriate). L'articolo 8 protegge, inoltre, il diritto allo sviluppo personale nonché quello di stringere e di sviluppare relazioni con i suoi simili ed il mondo esterno (si veda, in via esemplificativa, *Burghartz*, citata *supra*, parere della Commissione, p. 37, § 47, nonché *Friedl c. Austria*, 31 gennaio 1995, Serie A n. 305-B, parere della Commissione, p. 20, § 45). Tra l'altro, la nozione di vita privata include anche una serie di elementi che sono riconducibili al diritto all'immagine (*Sciacca c. Italia*, n. 50774/99, § 29, CEDH 2005-I).

67. La semplice conservazione dei dati riguardanti la vita privata di una persona costituisce *ex se* una ingerenza ai sensi dell'articolo 8 (cfr. *Leander c. Svezia*, 26 marzo 1987, § 48, Serie A n. 116). A tal fine, è privo di rilevanza il fatto se le informazioni conservate siano poi effettivamente utilizzate o meno (*Amann c. Svizzera* [GC], n. 27798/95, § 69, CEDH 2000-II). Tuttavia per stabilire se le informazioni a carattere personale conservate dalle autorità toccano uno dei summenzionati aspetti della vita privata, la Corte deve tenere in debita considerazione del contesto particolare nel quale le informazioni in oggetto sono state raccolte e conservate, nonché della natura dei dati raccolti, delle modalità con cui tali dati sono utilizzati e trattati e dei risultati che se ne possono trarre (si veda, *mutatis mutandis*, *Friedl*, citata *supra*, parere della Commissione, §§ 49-51, e *Peck c. Regno Unito*, citata *supra*, § 59).

b. Applicazione dei principi al caso di specie

68. La Corte nota in primo luogo che tutte e tre le categorie di dati personali conservati dalle autorità nel presente caso, e cioè le impronte digitali, i profili di DNA ed i campioni di cellule, costituiscono dei dati personali secondo il significato della Convenzione sulla protezione dei dati personali dal momento che essi riguardano persone identificate o identificabili. Lo stesso Governo concorda con il fatto che tutte e tre le categorie di dati sono "dati personali" secondo il significato della legge del 1998 sulla protezione dei dati e che questi si trovano nelle mani di persone in grado di procedere all'identificazione degli individui interessati.

69. Gli organi della Convenzione già altre volte si sono trovati a dover procedere all'esame di questioni attinenti alla conservazione da parte delle autorità, e nel contesto di procedure penali, di siffatta tipologia di dati personali. Per quanto riguarda la natura e la portata delle informazioni contenute in ciascuna di queste tre categorie di dati, la Corte in passato ha provveduto ad operare una distinzione tra la conservazione delle impronte

digitali e la conservazione dei campioni di cellule e dei profili di DNA e ciò in ragione delle maggiori possibilità di un uso futuro delle informazioni presenti in queste ultime due categorie (*Van der Velden c. Paesi Bassi* (dec.), n. 29514/05, CEDH 2006-...). Conseguentemente, la Corte ritiene che, anche nel caso di specie, essa debba procedere esaminando separatamente la questione dell'ingerenza nel diritto alla vita privata dei ricorrenti derivante dalla conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA da un lato, e quella derivante dalla conservazione delle loro impronte digitali dall'altro.

i. I campioni di cellule ed i profili di DNA

70. Nel caso *Van der Velden*, la Corte ha concluso che, in considerazione delle potenziali utilizzazioni di cui potrebbero essere suscettibili in futuro i campioni di cellule, la conservazione sistematica di siffatti elementi è da ritenersi sufficientemente invasiva da comportare una ingerenza nel godimento del diritto alla vita privata. Il Governo ha criticato siffatta impostazione sostenendo che la posizione della Corte costituiva una speculazione teorica sull'uso futuro dei campioni e che nessuna ingerenza poteva ritenersi esistente al presente.

71. La Corte tiene a riaffermare la sua convinzione secondo cui le preoccupazioni di una persona relativamente ad un possibile futuro utilizzo di informazioni personali private conservate dalle autorità non solo sono del tutto legittime, ma sono, evidentemente, attinenti alla questione di stabilire se vi sia stata una ingerenza. Invero, tenuto conto del ritmo particolarmente elevato con il quale si succedono le innovazioni nel settore della genetica e delle tecnologie dell'informazione, la Corte non può scartare l'eventualità che in futuro gli aspetti della vita privata collegati alle informazioni genetiche potranno essere soggetti a nuove forme di ingerenza che non possono essere previste oggi con precisione. Conseguentemente, la Corte non vede alcuna ragione sufficiente per discostarsi dalle conclusioni raggiunte nel caso *Van der Velden*.

72. A ben vedere, le legittime preoccupazioni relative ad eventuali utilizzi futuri del materiale cellulare non sono l'unico elemento da prendere in considerazione per decidere la questione in esame. In effetti, a parte il loro carattere personale la Corte nota che siffatto materiale contiene una grande quantità di informazioni riguardanti un individuo ed in modo particolare relative alla salute di quest'ultimo. Soprattutto, i campioni di cellule contengono un codice genetico unico estremamente importante tanto per la persona interessata che per i membri della sua famiglia. A tal proposito la Corte condivide pienamente l'opinione espressa dalla Baronessa Hale nel corso della procedura dinanzi alla Camera dei Lords (paragrafo 25 *supra*).

73. Considerata la natura e la quantità delle informazioni personali contenute nei campioni di cellule, la loro conservazione non può non essere

considerata costituire di per se una ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata degli individui interessati. A tal fine, a nulla rileva il fatto che in realtà solo una piccola parte delle informazioni sia estratta o utilizzata dalle autorità per la creazione dei profili di DNA e che nessun pregiudizio immediato venga arrecato in un determinato caso (*Amann*, citata *supra*, § 69).

74. Per quanto riguarda i profili di DNA, la Corte nota che essi contengono una minore quantità di informazioni personali che sono estratte dai campioni di cellule in forma di codice. Il Governo sostiene che un profilo di DNA non sia nient'altro che una sequenza di cifre o di codici a barre contenenti delle informazioni oggettive ed irrefutabili e che l'identificazione di una persona avviene solo in presenza di una concordanza con un profilo contenuto nella banca dati. Il Governo tiene ad aggiungere anche che siccome le informazioni in questione sono codificate, è necessario che siano utilizzate tecnologie informatiche per decodificarle e renderle accessibili e che solo un numero ristretto di persone è in grado di interpretarle.

75. La Corte osserva, tuttavia, che i profili contengono una quantità rilevante di dati personali unici. Ora se è vero quanto afferma il Governo e cioè che le informazioni contenute nei profili possono essere considerate oggettive ed irrefutabili, è altrettanto vero che il loro trattamento attraverso strumenti automatizzati consente alle autorità di andare ben oltre la mera identificazione neutrale. La Corte tiene a far notare che il Governo ha ammesso che i profili di DNA possono essere utilizzati, ed in alcuni caso sono stati utilizzati, per "ricerche sulla familiarità" allo scopo di identificare eventuali relazioni genetiche tra individui. Il Governo, inoltre, ha riconosciuto il carattere altamente sensibile di siffatta tipologia di ricerche e la necessità che in materia esistano rigidi controlli. Secondo il punto di vista della Corte, il fatto che i profili di DNA forniscano un modo per identificare le relazioni genetiche esistenti tra individui (paragrafo 39 *supra*) è di per se sufficiente per concludere che la loro conservazione costituisca una ingerenza nel diritto alla vita privata degli individui. La frequenza con cui vengono condotte le ricerche familiari, le garanzie che sono applicate alle stesse, e la probabilità che in un dato caso si determini un pregiudizio sono tutti elementi che non rilevano a tal riguardo (*Amann*, citata *supra*, § 69). Analogamente, siffatta conclusione non può in alcun modo essere inficiata dalla considerazione che essendo le informazioni codificate, esse sono accessibili solo attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche e che solo un numero ristretto di persone è in grado di interpretarle.

76. La Corte tiene ad evidenziare, ancora, che il Governo non contesta assolutamente il fatto che il trattamento dei profili di DNA consenta alle autorità di ricostruire la probabile origine etnica del donatore e che siffatta tecnica sia effettivamente applicata nel quadro delle indagini di polizia (paragrafo 40 *supra*). Ebbene, il fatto che i profili di DNA offrono la

possibilità di dedurre l'origine etnica del donatore rende la loro conservazione ancora più sensibile e suscettibile di costituire una ingerenza del diritto alla vita privata. Siffatta conclusione, tra l'altro, è in linea con la Convenzione sulla protezione dei dati personali nonché con il *Data Protection Act*; entrambi questi strumenti normativi, infatti, collocano i dati personali che rivelano l'origine etnica tra le categorie speciali di dati sensibili che richiedono un livello di protezione molto più elevato (paragrafi 30-31 e 41 *supra*).

77. In presenza di queste condizioni la Corte conclude che tanto la conservazione dei campioni di cellule dei ricorrenti quanto la conservazione dei loro profili di DNA costituisce una ingerenza nel diritto di costoro al rispetto della loro vita privata ai sensi dell'articolo 8 § 1 della Convenzione.

ii. Le impronte digitali

78. Che le impronte digitali non contengano la stessa quantità di informazioni che sono presenti nei campioni di cellule e nei profili di DNA è un fatto pacifico. Inoltre, la questione dell'impatto della loro conservazione da parte delle autorità sul diritto al rispetto della vita privata è stata già oggetto di analisi da parte degli organi della Convenzione.

79. È stata la Commissione ad affrontare per la prima volta, nel caso *McVeigh*, il problema del prelievo e della conservazione delle impronte digitali. Più in particolare nel caso di specie le impronte digitali erano state prelevate come parti di alcune misure inerenti ad una serie di indagini. Ebbene, secondo il punto di vista della Commissione almeno una parte delle misure in esame avevano comportato una ingerenza nella vita privata dei ricorrenti; la Commissione lasciava irrisolta, invece, la questione diretta ad accertare se la mera conservazione delle impronte digitali costituisse di per se una analoga ingerenza (*McVeigh, O'Neill et Evans*, nn. 8022/77, 8025/77 e 8027/77, rapporto della Commissione del 18 marzo 1981, DR 25, p. 93, § 224).

80. Nel caso *Kinnunen*, la Commissione ha considerato che la conservazione delle impronte digitali e delle fotografie del ricorrente successivamente all'arresto di quest'ultimo non costituissero una ingerenza nella vita privata dal momento che questi elementi non contenevano alcuna valutazione soggettiva suscettibile di contestazione. La commissione notava, tuttavia, che i dati in questione erano stati distrutti nove anni più tardi previa richiesta da parte del ricorrente (*Kinnunen c. Finlandia*, n. 24950/94, decisione della Commissione del 15 maggio 1996).

81. Con riguardo a queste conclusioni ed ai problemi sollevati dal presente caso, la Corte ritiene necessario procedere a riesaminare i termini della questione. La Corte nota di primo acchito che le impronte digitali dei ricorrenti inserite nella banca dati costituiscono dei dati personali di questi ultimi (paragrafo 68 *supra*) che contengono certi elementi esterni di

identificazione come ad esempio avviene per le fotografie e i campioni vocali.

82. Nel caso *Friedl*, la Commissione ha stabilito che la conservazione di fotografie anonime scattate nel corso di una manifestazione politica non costituisca una ingerenza nella vita privata. La Commissione giungeva a siffatta conclusione attribuendo un peso particolare al fatto che le fotografie in questione non erano state inserite in alcun sistema di trattamento automatico dei dati e che le autorità non avevano adottato alcuna misura per identificare le persona fotografate attraverso il trattamento dei dati (*Friedl*, citata *supra*, parere della Commissione, §§ 49-51).

83. Nel caso *P.G. e J.H.*, la Corte ha stabilito che la registrazione dei dati ed il carattere sistematico o permanente della registrazione sia suscettibile di sollevare una questione attinente alla salvaguardia della vita privata anche se i dati in questione siano di dominio pubblico o disponibili in qualsiasi altra maniera. La Corte ha osservato che la registrazione della voce di un individuo su di un supporto fonetico permanente per realizzare poi ulteriori analisi è evidentemente di natura tale da facilitare, se combinata con altri dati personali, l'identificazione di siffatto individuo. La Corte, pertanto, ha concluso che la registrazione delle voci dei ricorrenti in funzione di tale analisi aveva dato luogo ad una ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti (*P.G. e J.H. c. Regno Unito*, n. 44787/98, §§ 59-60, CEDH 2001-IX).

84. La Corte è dell'opinione che l'approccio adottato degli organi della Convenzione relativamente alla questione delle fotografie e dei campioni vocali può senz'altro ricevere applicazione alle impronte digitali. Il Governo, al contrario, ritiene che le impronte digitali costituiscano un caso a se stante dal momento che esse sono elementi neutrali, oggettivi ed irrefutabili che, a differenza dalle fotografie, non sono intelligibili da un occhio non esperto e senza l'ausilio di altre impronte con le quali effettuare una comparazione. Siffatta considerazione, senz'altro vera ed indiscutibile, non è tuttavia in grado di alterare la sostanza del fatto che le impronte digitali contengono informazioni uniche relativamente agli individui interessati consentendo in un ampio ventaglio di circostanze la precisa identificazione di costoro. Le impronte digitali, dunque, sono senz'altro in grado di costituire una ingerenza nella vita privata di una determinata persona e la loro conservazione senza il consenso dell'interessato non può essere classificata come una misura neutrale o insignificante.

85. Conseguentemente, la Corte è dell'avviso che la conservazione di impronte digitali di un individuo identificato o identificabile in registri mantenuti dalle autorità, nonostante il carattere oggettivo ed irrefutabile di tali dati, dia origine *ex se* a rilevanti preoccupazioni concernenti il rispetto della vita privata.

86. Nel caso di specie la Corte osserva inoltre che le impronte digitali dei ricorrenti sono state inizialmente prelevate nell'ambito di procedimenti

penali per essere successivamente registrate in una banca dati nazionale allo scopo di conservarle permanentemente e di consentirne il trattamento automatizzato a fini di identificazione criminale. È pacifico a tal proposito che a causa delle informazioni che sono contenute, tanto i campioni di cellule quanto i profili di DNA hanno un impatto sulla vita privata molto più significativo di quello derivante dalla conservazione delle impronte digitali. Ciononostante, la Corte, in modo analogo a quanto sostenuto dalla Baronessa Hale (paragrafo 25 *supra*), ritiene che, sebbene possa essere necessario distinguere, quanto a prelievo, utilizzo e conservazione, tra impronte digitali da un lato e campioni e profili dall'altro lato, tuttavia dal punto di vista della loro giustificazione, la conservazione delle impronte digitali costituisce una ingerenza di pari portata nella vita privata.

B. Giustificazione dell'ingerenza

1. Argomenti delle parti

a. I ricorrenti

87. I ricorrenti sostengono che la conservazione delle impronte digitali, dei campioni di cellule e dei profili di DNA non sia giustificata ai sensi del secondo paragrafo dell'articolo 8. Secondo i ricorrenti, la legislazione interna conferirebbe alle autorità domestiche una eccessiva discrezionalità nell'utilizzo dei campioni e dei profili di DNA e ciò precisamente nella parte in cui lo autorizza per "fini collegati con l'individuazione e la prevenzione delle infrazioni penali", "lo svolgimento delle indagini", o "la conduzione di processi penali". Siffatti obiettivi sarebbero, a detta dei ricorrenti, estremamente vaghi e si presterebbero ad abusi dal momento che essi potrebbero condurre alla raccolta di dettagliate informazioni personali anche al di fuori del contesto delle indagini su di un determinato reato. I ricorrenti, inoltre, sono dell'avviso che le garanzie procedurali contro l'uso improprio o abusivo di tali informazioni sarebbero insufficienti. Le schede contenute nel registro informatico nazionale della polizia sarebbero accessibili non solo alle autorità di polizia ma anche ad altri cinquantasei organismi non facenti parte delle forze dell'ordine tra i quali vi sono agenzie governative, organi amministrativi, gruppi privati come *British Telecom* e l'*Association of British Insurers*, nonché alcuni datori di lavoro. Inoltre, sempre secondo i ricorrenti, il registro informatico nazionale è collegato al sistema di informazione di Schengen che funziona su scala europea. In conseguenza, il loro caso rivelerebbe una ingerenza particolarmente grave e criticabile del diritto alla vita privata, cosa che sarebbe testimoniata, tra l'altro, dal dibattito pubblico in corso nel Regno Unito in questa materia e dai diversi punti di vista che sono stati espressi a

questo proposito. Al contrario di quanto asserisce il Governo, secondo i ricorrenti la questione della conservazione di siffatti dati è di natura tale da originare profonde preoccupazioni negli individui; in questa materia lo Stato non disporrebbe che di un margine di apprezzamento particolarmente stretto.

88. Secondo il punto di vista dei ricorrenti la conservazione per una durata illimitata delle impronte digitali, dei campioni di cellule e dei profili di DNA di persone non condannate non può essere considerata una misura “necessaria in una società democratica” ai fini della prevenzione delle infrazioni penali. Più in particolare, sarebbe del tutto priva di giustificazione la conservazione dei campioni di cellule, una volta che i profili di DNA siano stati estratti da essi. E tantomeno sarebbe stata efficacemente dimostrata l’efficacia della conservazione dei profili, dal momento che non sarebbe stato provato che l’alto numero di concordanze su cui si fonda il Governo abbia consentito di condannare i colpevoli. Al contrario, in molti degli esempi che sono stati citati dal Governo l’obiettivo della punizione dei colpevoli non sarebbe da imputare al fatto della conservazione delle schede e in altri casi esso avrebbe potuto essere ottenuto anche attraverso una conservazione dei dati in questione di durata e di portata minori.

89. I ricorrenti si dolgono inoltre del carattere sproporzionato della conservazione dei loro dati personali. Essa, in effetti, riceverebbe una applicazione indifferenziata, senza limitazioni di durata, e del tutto indipendentemente dalla tipologia delle infrazioni e dalla situazione delle persone interessate. Infine, la decisione di conservare o meno i dati in questione non sarebbe adottata da un organo indipendente, e parimenti non esisterebbe alcun organismo indipendente che eserciti il controllo sulla decisione stessa. Secondo i ricorrenti, il regime di conservazione dei dati sarebbe incompatibile con gli orientamenti adottati in materia dal Consiglio d’Europa. I ricorrenti, infine, evidenziano che la conservazione delle schede getterebbe tutta una serie di ombre su delle persone che sono state assolte o che hanno beneficiato di una archiviazione: si tratterebbe, in altri termini, di una misura che lascia intendere che siffatte persone non siano totalmente innocenti. Questa misura, dunque, originerebbe un vero e proprio marchio, nonché tutta una serie di pregiudizi particolarmente nei confronti dei minori, come S., e nei confronti degli appartenenti a certi gruppi etnici che sono sovra-rappresentati nella banca dati.

b. Il Governo

90. Il Governo fa presente che anche se si volesse supporre che la conservazione delle impronte digitali, dei campioni di cellule e dei profili di DNA dei ricorrenti costituisca una ingerenza, quest’ultima sarebbe giustificata ai termini del secondo paragrafo dell’articolo 8. In primo luogo, essa sarebbe prevista dalla legge, e più precisamente dall’articolo 64 della legge del 1984, che enuncia in modo dettagliato i poteri ed i limiti in

materia di prelievo delle impronte digitali e dei campioni di cellule; tale legge indicherebbe in modo esplicito che la loro conservazione da parte delle autorità avverrebbe senza tenere conto dell'esito della procedura nel cui ambito esse sono state prelevate. Ad ogni buon conto, la decisione di conservare le impronte digitali sarebbe altresì sottoposta agli ordinari principi generali di diritto che disciplinano l'uso di poteri discrezionali nonché a controllo giurisdizionale.

91. Inoltre, secondo il punto di vista del Governo, l'ingerenza sarebbe necessaria e proporzionata alla luce di una serie di scopi legittimi, quali la difesa dell'ordine, la prevenzione dei reati e la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Secondo il Governo, è questione di vitale importanza per la società nel suo complesso, che le forze incaricate di far rispettare la legge possano beneficiare al massimo grado degli strumenti che sono offerti loro dalle moderne tecnologie e dai progressi nel campo della medicina legale relativamente alla prevenzione e alla individuazione delle infrazioni penali e alla conduzione delle indagini in proposito. Il Governo tiene a precisare, statistiche alla mano, che gli elementi conservati rappresentano un valore inestimabile ai fini della lotta contro la criminalità ed il terrorismo e della ricerca dei colpevoli. Esso fa presente che i vantaggi che il sistema della giustizia penale trae dalla loro conservazione sono immensi, dal momento che gli elementi in questione permetterebbero, a suo giudizio, non solo di trovare i colpevoli di infrazioni penali ma di discolpare gli innocenti e, dunque, di prevenire e correggere gli errori giudiziari.

92. Il Governo indica che al 30 settembre 2005, la banca dati nazionale del DNA conteneva 181000 profili di DNA di persone i cui dati avrebbero dovuto essere distrutti prima dell'adozione degli emendamenti legislativi del 2001. 8.251 di questi profili erano legati a tracce raccolte sulla scena di 13079 reati, tra cui 109 omicidi, 55 tentati omicidi, 116 stupri, 67 reati a sfondo sessuale, 105 rapine e 126 casi di spaccio di sostanze illecite.

93. Il Governo cita in via esemplificativa 18 casi in cui l'utilizzo di elementi di DNA avrebbe consentito la realizzazione di inchieste e di giungere alla comminazione di condanne. In dieci di questi casi i profili del DNA dei sospettati si sarebbero rivelati corrispondenti a tracce precedentemente prelevate su alcune scene di crimini e non collegate a quelle di cui essi erano sospettati, e conservate nella banca dati, cosa che avrebbe permesso di condannare gli autori delle infrazioni. In un altro caso, due sospettati arrestati per violenza avrebbero potuto essere esclusi dall'inchiesta dal momento che i loro profili di DNA non corrispondevano con le tracce prelevate. In altri due casi, la conservazione dei profili del DNA delle persone riconosciute colpevoli di alcuni reati minori (disturbi alla quiete pubblica e borseggio) avrebbe permesso di stabilire la loro partecipazione ad altri reati compiuti successivamente. In un caso, la conservazione del profilo del DNA di un sospettato per una presunta violazione della legge in materia di immigrazione avrebbe facilitato, un

anno dopo, la sua estradizione verso il Regno Unito in seguito alla identificazione dell'interessato, identificazione effettuata da parte di una delle vittime, come l'autore di uno stupro e di omicidio. In quattro casi, infine, i profili di quattro persone sospettate ma non condannate per alcuni reati (possesso di armi da fuoco, disturbo dell'ordine pubblico), sarebbero risultati corrispondere alle tracce raccolte su vittime di violenza sessuale.

94. Il Governo, inoltre, contesta che la conservazione delle impronte digitali, dei campioni di cellule e dei profili di DNA dei ricorrenti sia considerata una misura eccessiva, dal momento che tali dati sono stati conservati per fini precisi espressamente indicati dalla legge, nelle necessarie condizioni di sicurezza e nel rispetto delle garanzie previste. La conservazione dei dati non sarebbe avvenuta né sulla base di sospetti circa il coinvolgimento dei ricorrenti in un determinato crimine o di una propensione alla commissione di un determinato crimine, né essa sarebbe avvenuta in base a presunte violazioni avvenute nel passato. I dati sarebbero stati conservati semplicemente perché le autorità di polizia ne erano legittimamente in possesso e la loro conservazione avrebbe potuto contribuire a prevenire e ad individuare future infrazioni grazie all'allargamento progressivo della banca dati. Una tale conservazione, secondo il Governo non marchierebbe affatto i ricorrenti, né comporterebbe nei loro confronti alcuna conseguenza pratica, salvo il caso in cui gli elementi registrati corrispondano a dei profili risultanti dalle tracce prelevate su scene di crimini. Conseguentemente, secondo il Governo il giusto equilibrio tra diritti dell'individuo e l'interesse generale della comunità è stato senz'altro assicurato, nei limiti del margine di apprezzamento dello Stato.

2. La valutazione della Corte

a. Prevista dalla legge

95. La Corte rinvia alla sua consolidata giurisprudenza secondo cui l'espressione "prevista dalla legge" richiede, in primo luogo, che la misura impugnata abbia una qualche base nel diritto interno; essa rinvia, inoltre, alla qualità della normativa in questione, poiché richiede che essa sia compatibile con il principio della preminenza del diritto, espressamente menzionato nel preambolo della Convenzione ed inerente all'oggetto e allo scopo dell'articolo 8. La legge deve essere altresì sufficientemente accessibile e prevedibile, sarebbe a dire essa deve essere enunciata con un precisione tale da consentire alla persona interessata di regolare la propria condotta conformemente. Per soddisfare siffatti requisiti siffatta legge deve fornire una protezione adeguata contro l'arbitrarietà e conseguentemente deve indicare con sufficiente chiarezza la portata e le modalità di esercizio del potere discrezionale conferito alle autorità competenti (*Malone c. Regno*

Unito, 2 agosto 1984, §§ 66-68, Serie A n. 82; *Rotaru c. Romania* [GC], n. 28341/95, § 55, CEDH 2000-V, nonché *Amann*, citata *supra*, § 56).

96. Il livello di precisione richiesto alla legislazione interna – che non può comunque coprire qualsiasi eventualità – dipende in larga misura dal contenuto del testo considerato, dalla materia, e dal numero e dalla qualità dei suoi destinatari (*Hassan e Tchaouch c. Bulgaria* [GC], n. 30985/96, § 84, CEDH 2000-XI, e i riferimenti ivi menzionati).

97. La Corte nota che, in virtù della sezione 64 della legge del 1984, le impronte digitali o i campioni prelevati su di una persona nel quadro di indagini sulla commissione di infrazioni possono essere conservati una volta che essi siano stati utilizzati per i fini in vista dei quali essi erano stati prelevati (paragrafo 27 *supra*). La Corte concorda con il Governo relativamente al fatto che la conservazione delle impronte digitali, dei campioni biologici e dei profili di DNA dei ricorrenti avesse evidentemente una sufficiente base di diritto interno. È altrettanto evidente che, salvo situazioni eccezionali, tali dati sono stati effettivamente conservati. Il fatto che i comandanti delle autorità di polizia hanno il potere di distruggerli in casi eccezionali non rende ovviamente la normativa *de qua* meno precisa di quanto sia richiesto ai termini della Convenzione.

98. Per quanto attiene alle condizioni e alle modalità di conservazione e di utilizzo di tali informazioni personali, la sezione 64 è al contrario molto meno precisa. Siffatta sezione prevede che i campioni e le impronte digitali conservate non possono essere utilizzate da nessuno salvo che per finalità connesse con la prevenzione e l'individuazione di crimini, o con la conduzione di indagini e la celebrazione di processi.

99. La Corte conviene con i ricorrenti che almeno la prima delle finalità summenzionate sia formulata in termini piuttosto generici e che essa si presta ad una interpretazione eccessivamente larga. La Corte tiene a ricordare che è essenziale, in questa materia così come in relazione all'intercettazione delle conversazioni telefoniche e più in generale in relazione alle misure segrete di sorveglianza e alla raccolta di informazioni di intelligence, che esistano regole chiare e dettagliate volte a disciplinare la portata e le modalità di applicazione delle misure nonché le garanzie minime riguardanti, *inter alia*, la durata, la conservazione, l'utilizzo, l'accesso di terzi, le procedure destinate a preservare l'integrità e la confidenzialità dei dati e le procedure di distruzione degli stessi, in modo da prevedere sufficienti garanzie contro i rischi di abusi o di arbitrarietà (si veda, *mutatis mutandis*, *Kruslin c. Francia*, 24 aprile 1990, §§ 33 e 35, Serie A n. 176-A, *Rotaru*, citata *supra*, §§ 57-59, *Weber e Saravia c. Germania* (dec.), n. 54934/00, CEDH 2006-..., *Association pour l'intégration européenne et les droits de l'homme et Ekimdjiev c. Bulgaria*, n. 62540/00, §§ 75-77, 28 giugno 2007, *Liberty e altri c. Regno Unito*, n. 58243/00, §§ 62-63, 1° Luglio 2008). Ad ogni buon conto la Corte evidenzia che queste problematiche sono strettamente legate, quanto al caso

di specie, con la questione più ampia relativa al se l'ingerenza sia necessaria in una società democratica. Tenuto conto dell'analisi da lei effettuata nel corso dei paragrafi da 105 a 126, la Corte ritiene che non sia necessario decidere se la terminologia della sezione 64 soddisfi i criteri relativi alla «qualità» della legge ai termini dell'articolo 8 § 2 della Convenzione.

b. Scopo legittimo

100. La Corte concorda con il Governo relativamente al fatto che la conservazione delle informazioni riguardanti le impronte digitali e i dati genetici persegue lo scopo legittimo di individuare, e dunque, prevenire la commissione di crimini. Mentre il prelievo iniziale di siffatte informazioni è destinato a collegare una determinata persona ad un particolare reato del quale tale persona sia sospettata, la loro conservazione persegue l'obiettivo diverso e più ampio di contribuire ad identificare eventuali futuri delinquenti.

c. Necessaria in una società democratica

i. Principi generali

101. Una ingerenza è considerata come «necessaria in una società democratica» per raggiungere un determinato scopo se essa risponde ad un «bisogno sociale imperativo» e, più in particolare, se essa è proporzionata allo scopo legittimo perseguito e se le ragioni addotte dalle autorità nazionali per giustificarla appaiano «rilevanti e sufficienti». Ora, mentre spetta alle autorità nazionali l'apprezzamento iniziale circa siffatti aspetti, spetta alla Corte il compito di decidere in maniera definitiva se l'ingerenza sia necessaria con riguardo alle esigenze fissate dalla Convenzione (*Coster c. Regno Unito* [GC], n. 24876/94, § 104, 18 gennaio 2001, nonché i riferimenti ivi citati).

102. Come è noto, nell'esercizio di siffatta valutazione alle autorità nazionali competenti deve essere riconosciuto un certo margine di apprezzamento. L'ampiezza di siffatto margine è variabile e dipende da un certo numero di fattori come, ad esempio, la natura dei diritti convenzionali oggetto della controversia, la loro importanza per gli individui, la natura dell'ingerenza nonché gli obiettivi perseguiti con l'ingerenza. Siffatto margine, inoltre, è variabile: esso tenderà a restringersi qualora il diritto in gioco risulti essenziale per garantire all'individuo il godimento effettivo di diritti fondamentali e «intimi» a lui riconosciuti (*Connors c. Regno Unito*, n. 66746/01, § 82, 27 maggio 2004, nonché i riferimenti ivi citati). Pertanto nel caso in cui la posta in gioco riguardi un aspetto particolarmente importante dell'esistenza o dell'identità di un individuo, il margine di apprezzamento riconosciuto allo Stato sarà, necessariamente, ridotto (*Evans c. Regno Unito* [GC], n. 6339/05, § 77, CEDH 2007-...). Al contrario, nel caso in cui manchi il consenso tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa

sia relativamente all'importanza relativa dell'interesse in gioco sia relativamente a quali siano le modalità migliori per assicurare la protezione, il margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati sarà più largo (*Dickson c. Regno Unito* [GC], n. 44362/04, § 78, CEDH 2007-...).

103. La protezione di dati personali è di fondamentale importanza ai fini dell'esercizio individuale del diritto al rispetto della vita privata e familiare come consacrato nell'articolo 8 della Convenzione. La legislazione interna deve prevedere pertanto, le garanzie necessarie per impedire qualsiasi utilizzo di dati personali che non sia conforme con le garanzie sancite in tale disposizione (cfr., *mutatis mutandis*, *Z c. Finlandia*, citata *supra*, § 95). La necessità di tali garanzie risulta essere ancora maggiore allorché sia in gioco la protezione di dati personali sottoposti a trattamenti automatizzati e ancora di più quando tali dati siano utilizzati a fini di indagini di polizia. Il diritto interno dovrebbe assicurare non solo che siffatti dati siano rilevanti e non eccessivi in relazione alle finalità per le quali essi sono conservati, ma anche che essi siano conservati in una forma che consenta l'identificazione del titolare degli stessi per un periodo non eccedente a quello che è strettamente necessario in base alle finalità per le quali essi sono registrati (cfr. il preambolo e l'articolo 5 della Convenzione sulla protezione dei dati nonché il principio 7 della raccomandazione R (87) 15 del Comitato dei Ministri relativa alla regolamentazione dell'uso dei dati personali nelle materie di pubblica sicurezza). Il diritto interno deve altresì prevedere una serie di garanzie in grado di assicurare che i dati personali conservati siano efficacemente protetti da utilizzazioni improprie ed abusive (cfr. in particolare l'articolo 7 della Convenzione sulla protezione dei dati). Le considerazioni che precedono valgono soprattutto in relazione alla protezione delle categorie speciali di dati particolarmente sensibili (cfr. l'articolo 6 della Convenzione sulla protezione dei dati), ed in modo particolare i dati del DNA; questi ultimi, in effetti, contengono il patrimonio genetico di una determinata persona e pertanto sono di estrema importanza tanto per la persona stessa e per i membri della sua famiglia (cfr. raccomandazione R (92) 1 del Comitato dei Ministri sull'uso delle analisi del DNA nell'ambito del sistema di giustizia penale).

104. Ora, tanto l'interesse di titolari dei dati, quanto quello della collettività nel suo complesso, alla protezione dei dati personali, ed in particolare alla protezione di impronte digitali e di informazioni genetiche, possono essere controbilanciati dall'interesse legittimo rappresentato dalla prevenzione delle infrazioni penali (cfr. l'articolo 9 della Convenzione sulla protezione dei dati). Tuttavia, tenuto conto della natura intrinsecamente privata di siffatta tipologia di informazioni, la Corte è chiamata ad un esame rigoroso di qualsiasi misura statale che, in assenza del consenso della persona interessata, consenta alle autorità amministrative di conservarle ed utilizzarle, (si veda, *mutatis mutandis*, *Z c. Finlandia*, citata *supra*, § 96).

ii. Applicazione dei principi al caso di specie

105. Secondo il punto di vista della Corte è fuori di dubbio che la lotta contro la criminalità, ed in modo particolare contro il crimine organizzato ed il terrorismo, una delle sfide cui devono far fronte al giorno d'oggi le società del continente europeo, dipende in larga misura dall'uso delle più moderne tecniche scientifiche di indagine e di identificazione. Il Consiglio d'Europa ha riconosciuto oramai da più di quindici anni che le tecniche di analisi del DNA possono presentare enormi vantaggi per il sistema della giustizia penale (si veda in proposito la raccomandazione R (92) 1 del Comitato dei Ministri, paragrafi 43-44 *supra*). È parimenti di palmare evidenza che gli Stati membri da allora hanno rapidamente realizzato notevoli progressi in materia di utilizzo dei dati del DNA ai fini dell'accertamento dell'innocenza o della colpevolezza di una persona.

106. Ciononostante, se da un lato la Corte non può non riconoscere il particolare ruolo giocato da siffatte informazioni nella individuazione dei reati, dall'altro lato essa ha l'obbligo di delimitare la portata del suo esame. A ben vedere la questione non è quella di determinare se la conservazione di impronte digitali di campioni di cellule e di profili di DNA sia in generale legittima ai sensi della Convenzione. L'unica questione su cui la Corte deve soffermarsi è quella di stabilire se la conservazione delle impronte digitali e dei dati del DNA dei ricorrenti, in quanto persone sospettate, ma non condannate, di certi reati, è da considerarsi legittima ai termini dell'articolo 8 § 2 della Convenzione.

107. A tal proposito la Corte procederà nel suo esame tenendo nella dovuta considerazione gli strumenti pertinenti del Consiglio d'Europa nonché del diritto e della prassi in vigore presso gli altri Stati contraenti. I principi fondamentali in materia di protezione dei dati richiedono che la conservazione di dati personali non solo deve essere proporzionata allo scopo per il quale essi sono raccolti ma deve avere anche una durata limitata nel tempo (paragrafi 41-44 *supra*). Si tratta di principi che sembrano aver ricevuto negli Stati contraenti una applicazione sistematica nel settore della polizia, in conformità con quanto previsto dalla Convenzione sulla protezione dei dati e alle successive raccomandazioni del Comitato dei Ministri (paragrafi 45-49 *supra*).

108. Per quanto attiene ai campioni di cellule, la maggior parte degli Stati contraenti consente nell'ambito di procedure penali il prelievo di siffatto materiale solo di coloro che siano sospettati della commissione di reati di una certa gravità. In quasi tutti gli Stati contraenti in cui sono in servizio banche dati del DNA, i campioni ed i profili del DNA tratti da siffatti campioni devono essere distrutti o cancellati immediatamente dopo oppure entro un certo lasso di tempo dopo l'assoluzione o una archiviazione. Alcuni Stati contraenti prevedono alcune limitate eccezioni a tale principio (paragrafi 47-48 *supra*).

109. A tal proposito risulta particolarmente significativa la posizione della Scozia che, come noto, è parte del Regno Unito. Come indicato più sopra (paragrafo 36), infatti, il Parlamento scozzese ha votato in favore dell'autorizzazione alla conservazione del DNA di persone non condannate solamente nel caso di adulti imputati di crimini particolarmente violenti o di crimini a sfondo sessuale e, anche in siffatti casi, solo per una durata di tre anni, con la possibilità di una estensione del periodo di conservazione dei campioni e dei dati del DNA per ulteriori due anni, solo in presenza di una autorizzazione rilasciata da uno *Sheriff* (il capo dell'amministrazione giudiziaria locale)

110. Questa posizione è conforme alla raccomandazione R (92) 1 del Comitato dei Ministri, che sottolinea la necessità di un approccio selettivo tra le diverse tipologie di fattispecie di applicare delle durate precise di conservazione dei dati anche nei casi più gravi (paragrafi 43-44 *supra*). Al contrario di quanto accade in Scozia, l'Inghilterra e l'Irlanda del Nord sono gli unici sistemi giuridici del Consiglio d'Europa ad autorizzare la conservazione illimitata di impronte digitali, di campioni e di profili del DNA di qualsiasi persona, qualunque sia la sua età, sospettata di aver compiuto un reato che implica l'inserimento nei registri delle autorità di polizia.

111. Il Governo sottolinea enfaticamente che il Regno Unito sarebbe all'avanguardia nel campo dello sviluppo di tecnologie di utilizzo dei campioni di DNA al fine della individuazione di infrazioni penali; esso fa presente che gli altri Stati non avrebbero ancora raggiunto la medesima maturità in termini di estensione e di risorse delle banche dati del DNA. Secondo il punto di vista del Governo l'analisi comparativa del diritto e della prassi esistenti in altri Stati caratterizzati da sistemi meno all'avanguardia avrebbe una importanza limitata.

112. La Corte non può tuttavia, ignorare il fatto che, nonostante i vantaggi che potrebbero derivare da un esteso allargamento delle banche dati del DNA, altri Stati hanno deciso di fissare dei limiti alla conservazione e all'utilizzo di siffatti dati al fine di raggiungere il corretto bilanciamento con l'interesse concorrente relativo alla protezione della vita privata. La Corte fa notare che la protezione offerta dall'articolo 8 della Convenzione sarebbe indebolita in modo inaccettabile qualora si consentisse nel settore della giustizia penale l'utilizzo ad ogni costo di moderne tecniche scientifiche e ciò senza operare un attento bilanciamento tra i vantaggi che possono derivare da un ricorso generalizzato a tali tecniche e i fondamentali interessi che sono collegati al rispetto della vita privata. Secondo il punto di vista della Corte, il forte consenso esistente in proposito in seno agli Stati contraenti riveste una importanza considerevole e riduce il margine di apprezzamento di cui dispone uno Stato convenuto per determinare fino a che punto sono consentite in tale materia ingerenze nella vita privata. La Corte ritiene che qualsiasi Stato che pretenda di svolgere un ruolo

pionieristico nello sviluppo di nuove tecnologie deve accollarsi anche la speciale responsabilità di individuare il corretto bilanciamento da applicare nella materia.

113. Nel caso in esame, nel corso di due procedure penali di cui una avviata contro il primo ricorrente per tentato furto e l'altra, avviata contro il secondo ricorrente per molestie ai danni della compagna, sono state prelevate le impronte digitali e campioni di cellule dei ricorrenti e ne sono stati tratti i corrispondenti profili DNA. I dati sono stati conservati sulla base di una normativa che ne autorizzava la conservazione a tempo indeterminato, e questo nonostante l'assoluzione del primo ricorrente ed il non luogo a procedere nei confronti del secondo.

114. Il compito della Corte, dunque, è quello di stabilire se la conservazione a tempo indeterminato di impronte digitali e di dati del DNA di qualsiasi persona sospettata ma poi non condannata si basi su motivi rilevanti e sufficienti.

115. Ora, nonostante il fatto che la possibilità di conservare le impronte digitali ed i profili di DNA di persone non condannate sia stata introdotta nell'ordinamento dell'Inghilterra e Galles solo dal 2001, il Governo sostiene che è un fatto dimostrato che la loro conservazione sia indispensabile nella lotta contro il crimine. A ben vedere, da questo punto di vista, i dati statistici e le altre prove depositate alla Camera dei Lords ed allegate al fascicolo dal Governo (paragrafo 92 *supra*) sono senz'altro degni di nota nella misura in cui paiono suggerire che in numerosi casi dei profili di DNA che avrebbero dovuto essere distrutti sono stati collegati a tracce prelevate su scene di crimini.

116. I ricorrenti, tuttavia, eccepiscono che queste statistiche sono fuorvianti, un punto di vista che troverebbe conferma nelle tesi sostenute nel rapporto *Nuffield*. Ed in effetti, come evidenziato dai ricorrenti, è senz'altro vero che le cifre ed i dati statistici non indicano affatto in che misura questo "collegamento" con le tracce raccolte sulle scene di crimini abbia condotto alla condanna delle persone responsabili di questi crimini, né il numero di condanne che sono state dovute alla conservazione di campioni di persone non condannate. Né tali cifre dimostrano in alcun modo che l'alto tasso di concordanze con le tracce prelevate da scene di crimini sia dovuto esclusivamente al fatto della conservazione a tempo indefinito di dati del DNA di tutte queste categorie di persone. Parallelamente, è importante notare che nella maggioranza dei casi specifici che sono stati citati dal Governo (cfr. il paragrafo 93 *supra*), i dati DNA prelevati dalle persone sospettate hanno prodotto delle concordanze positive solamente con tracce anteriori conservate nella banca dati. Ebbene, siffatte concordanze avrebbero potuto essere raggiunte anche in assenza del sistema attuale che autorizza la conservazione a tempo indeterminato dei dati del DNA di tutti gli individui sospettati ma non condannati.

117. Ad ogni modo, la Corte è disposta ad accettare che l'allargamento della banca dati abbia contribuito alla individuazione e alla prevenzione delle infrazioni penali, tuttavia essa non può non osservare che né le statistiche né gli esempi depositati dal Governo consentono di concludere che l'identificazione e la repressione degli autori dei crimini non sarebbe stata possibile senza la conservazione permanente ed indiscriminata delle impronte digitali e dei dati del DNA di tutte quelle persone che si trovavano in una situazione analoga a quella dei ricorrenti.

118. Resta, comunque, da determinare se una tale conservazione sia proporzionata e rifletta il giusto bilanciamento tra gli interessi pubblici ed interessi privati contrapposti.

119. A tal riguardo la Corte è sorpresa dal carattere generale ed indifferenziato con cui opera il meccanismo di conservazione in Inghilterra e nel Galles. In effetti, i dati personali possono essere oggetto di un provvedimento di conservazione indipendentemente dalla natura e dalla gravità del reato di cui è sospettata la persona interessata nonché indipendentemente dalla età di quest'ultima; è possibile prelevare – e poi conservare – le impronte digitali ed i campioni biologici di qualsiasi persona di qualsiasi età, che sia arrestata in relazione ad un reato che comporti l'iscrizione nei registri della polizia, ivi inclusi i reati minori e quelli che non prevedono la pena della carcerazione. Inoltre, la conservazione non è limitata nel tempo, i dati personali sono conservati a tempo indefinito qualunque sia la natura o la gravità del reato di cui la persona è sospettata. Esistono per chi ottenga un provvedimento di assoluzione solo limitate possibilità di ottenere la cancellazione dei dati dalla banca dati nazionale o la distruzione dei suoi campioni biologici (cfr. paragrafo 35 *supra*); più in particolare non esistono disposizioni normative che impongano il riesame indipendente delle motivazioni sottostanti la decisione sulla conservazione e da effettuarsi in base a criteri predefiniti quali la gravità del reato, eventuali precedenti penali, l'esistenza di motivi particolarmente fondati di sospetto e ogni altra circostanza speciale.

120. Ovviamente la Corte riconosce che il livello di intensità dell'ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata può variare a seconda di ciascuna delle tre categorie di dati personali oggetto della conservazione. Ad esempio, la conservazione di campioni di cellule è una ingerenza particolarmente invasiva dal momento che tali campioni contengono una grande quantità di informazioni genetiche, relative anche alla salute della persona interessata. Tuttavia, un regime di conservazione indifferenziato ed incondizionato come quello in esame, impone di procedere ad un suo esame rigoroso senza tenere conto di siffatte distinzioni.

121. Il Governo sostiene che la conservazione dei dati non sia suscettibile di determinare alcuna diretta conseguenza per i ricorrenti a meno che eventuali e future concordanze nella banca dati non indichino un

loro coinvolgimento in infrazioni penali. La Corte non può accettare siffatto argomento e conferma nuovamente il suo punto di vista secondo il quale anche il semplice fatto della conservazione o della registrazione di dati personali da parte di autorità pubbliche, comunque tali dati siano stati ottenuti, origina un impatto diretto sugli interessi della vita privata dell'individuo interessato e ciò del tutto indipendentemente dal fatto che tali dati poi siano effettivamente utilizzati oppure no (cfr. paragrafo 67 *supra*).

122. Particolarmente preoccupante è secondo la Corte il rischio di stigmatizzazione che discende dal fatto che delle persone nella medesima situazione di quella dei ricorrenti, che non sono stati riconosciuti colpevoli di nessun reato e che hanno diritto alla presunzione di innocenza, siano trattati alla stregua di condannati. In proposito la Corte tiene a sottolineare che il diritto di qualsiasi persona alla presunzione di innocenza riconosciuto dalla Convenzione implica la regola generale in virtù della quale non possono più essere espressi dei sospetti sulla innocenza di un imputato una volta che costui sia stato assolto definitivamente (*Rushiti c. Austria*, n. 28389/95, § 31, 21 marzo 2000, nonché i riferimenti ivi citati). Ovviamente, la conservazione dei dati privati riguardanti i ricorrenti non può essere considerata essere equivalente alla espressione di sospetti nei loro confronti. Tuttavia, la sensazione che i ricorrenti non siano stati trattati alla stregua di persone innocenti è corroborata dal fatto che i loro dati sono conservati a tempo indefinito il che è esattamente quanto avviene in relazione a persone condannate, laddove i dati relativi persone che non sono mai state sospettate di un reato devono essere distrutti.

123. Il Governo sostiene che il potere di conservazione dei dati personali si applichi a tutte le impronte digitali ed i campioni biologici prelevati da una persona nell'ambito di una indagine relativa ad un determinato reato; esso, pertanto, non dipenderebbe in alcun modo dall'innocenza o dalla colpevolezza della persona interessata. Inoltre, il Governo sostiene che le impronte digitali ed i campioni biologici siano stati prelevati dai ricorrenti in modo del tutto legittimo e che la loro conservazione non dipenda di certo dal fatto che i ricorrenti siano stati originariamente sospettati di un crimine; piuttosto tale decisione sarebbe fondata dalla necessità di accrescere la quantità di informazioni contenute nella banca dati e, dunque, migliorare le prestazioni della banca dati nella identificazione in futuro di autori di infrazioni penali. La Corte è, tuttavia, dell'avviso che tali argomentazioni sono difficilmente conciliabili con l'obbligo normativo, sancito dalla sezione 64 (3) della legge del 1984, secondo cui le impronte digitali e i campioni biologici di persone che si sono sottoposte volontariamente al prelievo, devono essere distrutti quando questi ne facciano richiesta: in effetti, anche in tale fattispecie i dati avrebbero valore ai fini dell'accrescimento delle dimensioni della banca dati e della sua utilità a fini di identificazione dei reati. A ben vedere, l'eventualità che la Corte possa giustificare una così evidente disparità di trattamento tra i dati personali dei

ricorrenti e quelli di altre persone non condannate, richiederebbe la presentazione da parte del Governo di argomentazioni di peso ben maggiore.

124. La Corte ritiene, inoltre, che la conservazione dei dati personali riguardanti persone che non sono state condannate può essere particolarmente pregiudizievole nel caso di minori, come il primo ricorrente, e ciò avuto riguardo sia alla peculiare situazione in cui essi si trovano sia all'importanza del loro sviluppo e della loro integrazione nella società. La Corte, ispirandosi alle disposizioni contenute nell'articolo 40 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, già altre volte ha avuto occasione di evidenziare la particolare posizione che i minori occupano nel sistema della giustizia penale ed ha sottolineato la particolare necessità che nel corso delle procedure penali sia salvaguardata loro vita privata (*T. c. Regno Unito* [GC], n. 24724/94, §§ 75 e 85, 16 dicembre 1999). In modo del tutto analogo, la Corte è dell'opinione che sia necessario prestare particolare attenzione a che i minori siano protetti da qualsiasi pregiudizio che possa scaturire dal fatto che le autorità pubbliche, successivamente alla assoluzione, decidano di conservarne i dati personali. La Corte condivide il parere del *Nuffield Council* relativamente alle conseguenze che possono derivare sui giovani da una conservazione a tempo indefinito dei loro dati DNA e nota le preoccupazioni espresse da siffatta organizzazione quanto al fatto che le politiche di gestione della banca dati hanno condotto ad una sovra-rappresentazione nella banca dati stessa di minori e di individui espressione di minoranze etniche che non sono state riconosciute responsabili di alcun reato (paragrafi 38-40 *supra*).

125. In conclusione, la Corte conclude che il carattere generale ed indifferenziato con cui opera il meccanismo di conservazione delle impronte digitali, dei campioni di cellule e dei profili di DNA di individui sospettati della commissione di determinati reati che però non sono poi condannati, così come esso è stato applicato nel caso di specie ai ricorrenti, non garantisce un corretto bilanciamento dei concorrenti interessi pubblici e privati in gioco; agli occhi della Corte, dunque, lo Stato convenuto ha oltrepassato qualsiasi margine di apprezzamento accettabile in proposito. Ne segue che la conservazione dei dati personali oggetto della presente controversia costituisce una ingerenza sproporzionata nel diritto dei ricorrenti al rispetto della vita privata; tale ingerenza non può essere considerata come necessaria in una società democratica. Siffatta conclusione dispensa la Corte dal dover esaminare le critiche formulate dai ricorrenti circa l'adeguatezza di alcune specifici aspetti del regime di conservazione dei dati personali, quale ad esempio l'accesso ai dati, a detta dei ricorrenti eccessivamente esteso, o le insufficienti misure di garanzia contro ogni utilizzo improprio o abusivo di tali dati.

126. Conseguentemente, nel caso in esame si è verificata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 14 IN COMBINATO CON L'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

127. I ricorrenti si dolgono della disparità di trattamento cui essi sarebbero stati sottoposti rispetto al trattamento riservato ad altre persone nella loro medesima situazione, e cioè quella di persone non condannate i cui campioni biologici dovrebbero sempre essere distrutti ai sensi della legge. Siffatto trattamento deriverebbe dalla loro situazione e rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'articolo 14, che, come noto, è stato oggetto sempre di interpretazioni elastiche. Secondo i ricorrenti, e per le medesime ragioni esposte alla luce dell'articolo 8, tale trattamento sarebbe privo di qualsiasi ragionevole ed obiettiva giustificazione; esso non perseguirebbe alcuno scopo legittimo né tantomeno presenterebbe alcuna relazione di proporzionalità con l'obiettivo di prevenzione dei reati, e ciò in modo particolare in relazione alla conservazione di campioni biologici che non possono svolgere alcun ruolo nella individuazione e nella prevenzione dei reati. Conservare materiale ed altri dati personali riguardanti persone che avrebbero diritto alla presunzione di innocenza, significherebbe secondo i ricorrenti operare una differenziazione di trattamento del tutto illegittima e lesiva dei loro diritti.

128. Il Governo sostiene, innanzitutto, che l'articolo 14 non può ricevere applicazione nella presente controversia, posto che non vi sarebbe alcuna violazione sotto il profilo dell'articolo 8. In secondo luogo, il Governo aggiunge che anche se l'articolo 14 fosse applicabile, non vi sarebbe alcuna disparità di trattamento dal momento che tutte le persone che si trovino nella medesima situazione dei ricorrenti sarebbero trattati allo stesso modo; né i ricorrenti potrebbero pretendere di essere equiparati a coloro che non sono stati sottoposti a prelievi di campioni biologici da parte della polizia o a coloro che si sono sottoposti volontariamente a tali prelievi. Ad ogni buon conto, le eventuali differenze di trattamento di cui si dolgono i ricorrenti non si fonderebbero su di uno «status» o su di una caratteristica personale, bensì su di un fatto storico. Anche ad ammettere che vi sia stata una qualsiasi differenza di trattamento, questa sarebbe oggettivamente giustificata e rientrerebbe nel margine di apprezzamento riconosciuto allo Stato.

129. La Corte rinvia alla sua precedente conclusione secondo la quale la conservazione delle impronte digitali, dei campioni di cellule e dei profili di DNA dei ricorrenti costituisce una violazione dell'articolo 8 della Convenzione. Alla luce del ragionamento che ha condotto a tale constatazione, la Corte è dell'opinione che non sia necessario procedere separatamente all'esame della doglianza depositata dai ricorrenti ai termini dell'articolo 14 della Convenzione.

III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA
CONVENZIONE

130. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

« Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente interessata non permette che una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte lesa un'equa soddisfazione. »

131. I ricorrenti chiedono alla Corte di accordare loro un'equa soddisfazione a titolo di danno morale e per i costi e le spese sostenute.

A. Danno morale

132. Ciascuno dei ricorrenti reclama la somma di 5000 sterline britanniche (GBP) a titolo di danno morale per l'angoscia che ad essi avrebbe cagionato il fatto di sapere che i propri dati personali sono stati conservati, ingiustificatamente, da parte delle autorità statali nonché per i patemi e lo stress derivanti dalla necessità di intraprendere delle azioni legali in proposito.

133. Il Governo rinvia alla giurisprudenza della Corte (cfr. in particolare *Amann*, citata *supra*) e sostiene che la semplice constatazione della violazione costituisca di per se una soddisfacente equa soddisfazione per i due ricorrenti; secondo il punto di vista del Governo occorre separare nettamente il presente caso da quelli in cui la Corte ha ritenuto sussistente una violazione a causa dell'utilizzo o della divulgazione di dati personali (si veda in modo particolare il caso *Rotaru*, citato *supra*).

134. La Corte fa presente di aver concluso che la conservazione delle impronte digitali e dei dati genetici del DNA dei ricorrenti costituisce una violazione dei loro diritti garantiti ai termini dell'articolo 8. Conseguentemente, in conformità con quanto previsto dall'articolo 46 della Convenzione, spetterà allo Stato convenuto adottare, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, le misure di carattere generale e/o le misure di carattere individuale che siano appropriate per adempiere all'obbligo che grava sullo stesso di assicurare ai ricorrenti, e alle altre persone eventualmente nella medesima situazione, il diritto al rispetto della loro vita privata. (cfr. *Scozzari e Giunta c. Italia* [GC], nn. 39221/98 e 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII, nonché *Christine Goodwin c. Regno Unito* [GC], n. 28957/95, § 120, CEDH 2002-VI). In presenza di siffatte circostanze, la Corte ritiene che la semplice constatazione della violazione, con tutte le conseguenze che da tale constatazione discendono per l'avvenire, costituisca senz'altro una sufficiente equa soddisfazione. Per questo motivo essa respinge la richiesta dei ricorrenti di risarcimento del danno morale.

B. Spese e costi

135. I ricorrenti richiedono, previa presentazione di una valida documentazione in supporto, la somma di 52.066,25 sterline britanniche per le spese ed i costi sostenuti per la procedura dinanzi alla Corte. Questa somma include altresì le spese del *solicitor* (15.083,12 sterline) nonché gli onorari dei tre avvocati (pari a rispettivamente 21.267,50 sterline, 2.937,50 sterline e 12.778,13 sterline). I compensi orari fatturati sono i seguenti: 140 sterline per il *solicitor* (aumentate a 183 sterline a partire dal giugno 2007); 150 sterline, 250 sterline e 125 sterline rispettivamente per i tre avvocati.

136. Il Governo fa presente che tali pretese sono totalmente irragionevoli. Esso ritiene, in particolare, che i compensi orari applicati dagli avvocati siano eccessivi e vadano ridotti di un terzo. Il Governo sostiene, inoltre, che nessuna somma dovrebbe essere concessa per il quarto avvocato, nominato tardivamente quando la controversia era in una fase molto avanzata, dal momento che tale nomina ha prodotto, secondo il Governo, soltanto delle inutili duplicazioni. Il Governo conclude che la somma da concedere, se del caso, dovrebbe essere pari a 15.000 sterline e, in ogni caso non dovrebbe superare l'importo di 20.000 sterline.

137. La Corte tiene a ricordare che essa procede al rimborso delle spese ai termini dell'articolo 41 della Convenzione solo nella misura in cui ne sia provata la loro esistenza, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro importo (si veda, tra le tante, *Roche c. Regno Unito* [GC], n. 32555/96, § 182, CEDH 2005-X).

138. Sotto un certo punto di vista, il caso in esame è di una certa complessità; esso ha necessitato di un esame in camera e poi di uno in Grande Camera nonché tutta una serie di osservazioni e, infine, di una udienza pubblica. Il caso, inoltre, solleva questioni giuridiche di particolare importanza e alcuni suoi aspetti hanno richiesto parecchio lavoro. Più in particolare è stato necessario esaminare in modo approfondito la questione della conservazione nel Regno Unito delle impronte digitali, dei campioni biologici e dei profili di DNA – questioni che sono tuttora oggetto di dibattiti – e procedere, inoltre, ad un approfondito studio comparativo del diritto e della prassi negli altri Stati contraenti nonché dei pertinenti testi e documenti del Consiglio d'Europa.

139. Sotto un altro punto di vista, tuttavia, la Corte ritiene che la somma complessiva richiesta dai ricorrenti, pari a 52.066,25 sterline, sia eccessiva. Al pari del Governo anche la Corte è dell'idea che la designazione di un quarto avvocato in una fase molto avanzata della procedura abbia potuto favorire la creazione di doppioni.

140. Conseguentemente, decidendo in via equitativa e alla luce della sua giurisprudenza resa in casi analoghi, la Corte concede ai ricorrenti la somma di 42.000 Euro per le spese ed i costi, al quale deve essere dedotto l'importo

di 2.613,07 Euro già versati dal Consiglio d'Europa a titolo di gratuito patrocinio.

C. Interessi moratori

141. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora in base al tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL'UNANIMITÀ,

1. *Dichiara* che vi è stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione;
2. *Dichiara* che non vi è motivo per esaminare separatamente la doglianza relativa all'articolo 14 della Convenzione;
3. *Dichiara* che la constatazione della violazione fornisce una sufficiente equa soddisfazione per il danno morale patito dai ricorrenti;
4. *Dichiara*
 - a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente entro il termine di tre mesi la somma di Euro 42.000 (quarantaduemila) (inclusa la tassa sul valore aggiunto eventualmente dovuta dai ricorrenti) per le spese ed i costi, da convertire in sterline britanniche al tasso applicabile alla data della a quello di interesse ufficiale marginale della Banca centrale europea applicabile alla data del pagamento, dedotta la somma di 2.613,07 Euro già versati a titolo di gratuito patrocinio;
 - b) che dal momento dello spirare di tale termine e fino al pagamento, tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice calcolato in base al tasso corrispondente a quello di interesse ufficiale marginale della Banca centrale europea applicabile in tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
5. *Rigetta* la richiesta di equa soddisfazione quanto al resto.

Redatta in francese ed in inglese, e poi pronunciata in udienza pubblica al Palazzo dei diritti dell'uomo in Strasburgo il 4 dicembre 2008.

Michael O'Boyle
Cancelliere aggiunto

Jean-Paul Costa
Presidente